



Piano Territoriale
del
Parco Regionale del Delta del Po

(Legge Regionale n. 27 del 02-07-1988)

Stazione:
Centro Storico di Comacchio

**Norme di Attuazione
P5**

Approvato con Del. C.P. di Ferrara n° 25 del 27/03/2014

Provincia di Ferrara

Progettista: Arch. Moreno Po
Collaboratori: Mauro Mainardi
Dott. Sara Ardizzoni
*Resp. Settore
Pianificazione
Territoriale:* Arch. Massimo Mastella

Parco del Delta

*Progettista e
coordinatore:* Arch. Lucilla Previati
Collaboratori: Dott. Ruggero Spadoni
Dott. Elena Cavalieri
P.A. Filippo Baldassari
Consulenti: Dott. Mauro Pellizzari
Dott. Andrea Noferini
Avv. Fabio Dani
Dott. Irene Montanari (ARPA)

Comune di Comacchio

Responsabile Settore Urbanistica
Arch. Claudio Fedozzi

Comune di Ostellato

Responsabile Settore Urbanistica
Geom. Claudia Benini

Presidente
Marcella Zappaterra

Presidente
Massimo Medri

Sindaco di Comacchio
Marco Fabbri

Sindaco di Ostellato
Andrea Marchi

TITOLO I - GENERALITA'

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del PTP della Stazione
- Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano
- Art. 3 Efficacia del Piano

Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione

- Art. 4 Ambiti strategici di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del paesaggio
- Art. 5 Regolamento del parco
- Art. 6 Progetto di intervento particolareggiato (PdIP)
- Art. 7 Convenzioni e altri strumenti di concertazione
- Art. 7 bis Monitoraggio del Piano
- Art. 8 Procedure autorizzative

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nelle aree contigue

- Art. 9 Tutela e gestione delle zone umide
- Art. 10 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali
- Art. 11 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione
- Art. 12 Tutela e gestione della fauna selvatica
- Art. 13 Tutela e gestione delle aree boscate e arbustive
- Art. 14 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua
- Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole
- Art. 15 bis Tutela del patrimonio archeologico.
- Art. 15 ter Tutela dall'inquinamento luminoso.
- Art. 16 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi
- Art. 17 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie
- Art. 18 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici
- Art. 19 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

- Art. 20 Perimetro di stazione e articolazione del territorio in zone
- Art. 21 Zone B di protezione generale
- Art. 22 Sottozone B
- Art. 23 Zone C di protezione ambientale
- Art. 24 Sottozone C
- Art. 25 Zone D, urbanizzate e urbanizzabili
- Art. 26 Aree contigue (AC)
- Art. 27 Sottozone AC

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

- Art. 28 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico
- Art. 29 Strutture del Parco
- Art. 30 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione
- Art. 31 Viabilità
- Art. 32 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 Disposizioni per la Pianificazione Comunale.
- Art. 34 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica
- Art. 35 Indennizzi
- Art. 36 Vigilanza
- Art. 37 Sanzioni

ALLEGATO I - Habitat naturali e seminaturali e habitat di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione.

ALLEGATO II - Elenco delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli Allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione.

TITOLO I - GENERALITA'

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità del Parco, contenuti e ambito di applicazione del PTP della Stazione

1. Il Parco regionale del Delta del Po è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali. L'intento comune è quello di operare per il conseguimento di una unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale del delta del Po e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale e internazionale.
2. Il territorio del Parco regionale del Delta del Po è costituito da sei Stazioni per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano territoriale. Ogni PTP di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco regionale del delta del Po.
3. Il PTP della Stazione Centro Storico di Comacchio, che interessa territori compresi nei Comuni di Comacchio e Ostellato, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e Progetti strategici di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del paesaggio, precisando mediante azionamenti e norme le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Ai sensi dell'art.4 della citata L.R. 27/88, il PTP:
 - determina il perimetro definitivo della Stazione;
 - precisa l'articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone "B", "C" "D" e le "Aree Contigue" di cui all'art. 25 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Titolo III, Sezione III);
 - individua le aree da sottoporre a Progetto di Intervento Unitario da realizzarsi da parte dei Comuni interessati avvalendosi degli strumenti previsti agli artt. 15, 18, 29, 30 e 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20 e s.m., e le aree da sottoporre a progetti di intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 27 della citata L.R. 6/2005 (Titolo III, Sezione III);
 - detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme);
 - determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II);
 - stabilisce le prescrizioni, le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sotto ordinati (Titolo II, Capo II);
 - individua le strutture e le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nonché il sistema di accessibilità e dei servizi per la fruizione, definendone le modalità di realizzazione (Titolo II, Capo III);
 - individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica (Titolo III, art. 33).

Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il PTP della Stazione Centro Storico di Comacchio è composto dai seguenti elaborati:

Quadro Conoscitivo

- a. Relazione (QC0)
- b. elaborati cartografici (n. 10 Tavole da QC/1 a QC/8)

Elaborati di progetto:

- a) Relazione di progetto (P0);
- b) Carta di confronto delle perimetrazioni di Stazione (Tavola P1 scala 1:25.000);
- c) Carta della zonizzazione (n.8 Tavole scala 1:10.000 – Tavole da P2/1 a P2/8);
- d) Quadro sinottico delle zonizzazioni (Tavola P3 scala 1:25.000);
- e) Carta del sistema di fruizione (Tavola P4 alla scala 1:25.000);
- f) Norme di Attuazione del piano (P5);

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

Art. 3 - Efficacia del Piano

1. Il PTP del Parco, rispetta le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 12 della L.R. 6/2005, e costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'art. 26 della L.R. 20/2000. Per le aree che il presente Piano esclude dal perimetro definitivo della Stazione, così come graficizzato nelle tavole del gruppo P/2, rispetto al perimetro provvisorio individuato dalla citata L.R. 27/88, istitutiva del Parco, valgono le disposizioni del PTCP della provincia di Ferrara e quelle del PTPR se ed in quanto.
2. I disposti normativi del Piano di Stazione sono espressi sotto forma di indirizzi (**I**), direttive (**D**) e prescrizioni (**P**), la cui portata ed efficacia è stabilita dall'art.11, primo e secondo comma, della L.R. 24 marzo 2000, n.20 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 6/2009 e 23/2009. In particolare:
 - per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni. Gli indirizzi sono rivolti anche all'attività di programmazione, regolamentazione e gestione dell'Ente di Gestione del Parco;
 - per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella predisposizione dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali. Le direttive sono rivolte anche all'Ente di Gestione del Parco relativamente alle attività di programmazione, regolamentazione e gestione;
 - per prescrizioni si intendono le disposizioni del piano di Stazione che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e individuati nella cartografia di Piano, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite; le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli Enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle

previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

3. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della L.R. 6/2005 dovranno essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Piano di Stazione medesimo. Le stesse previsioni prevalgono sugli strumenti di pianificazione settoriale provinciale, che dovranno conformarsi ad essi entro i termini specificamente indicati del Piano di Stazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 31, primo comma, della citata L.R. 6/2005. L'approvazione del presente PT di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
4. Il Piano di Stazione costituisce documento vincolante per le attività dell'Ente di gestione del Parco, per la definizione del Regolamento del parco, per la definizione del Programma di sviluppo del Parco, per la definizione di contratti di gestione e per l'affidamento di servizi connessi alla salvaguardia e fruizione delle aree di Parco, per la stipula di accordi e di intese di programma con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del territorio di Stazione.

Capo II – Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 - Ambiti strategici di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del paesaggio.

1. Il Piano della Stazione “Centro Storico di Comacchio”, in ragione della complessità delle strutture territoriali su cui è chiamato ad operare, articola le proprie scelte di regolazione normativa, di progettazione attuativa e di gestione ordinaria all'interno di quattro Ambiti strategici di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del paesaggio caratterizzanti il territorio della Stazione e la sua collocazione nella Rete Ecologica e paesaggistica Provinciale:
 - A) Valle Pega e aree archeologiche;
 - B) Sistema di connessione tra Comacchio e fascia costiera;
 - C) Sistema delle acque interne;
 - D) Bosco Eliceo e sistema dunale antico.

Le finalità, gli obiettivi e le ~~azioni~~ linee di azione specifiche degli Ambiti ~~Progetti~~ di cui al comma precedente sono puntualmente dettagliati nella Relazione di Piano, che costituisce parte integrante del presente Piano di Stazione, oltre che nel documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) che accompagna il Piano di Stazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i.

2. La pianificazione generale ed attuativa dei Comuni di Comacchio ed Ostellato ed i Piani di Settore operanti all'interno del territorio della Stazione sono tenuto a coordinare i propri provvedimenti con le finalità, gli obiettivi e le azioni specifiche degli Ambiti di recupero e valorizzazione dei sistemi ambientali e del paesaggio di cui al primo comma di questo articolo, dando puntualmente conto nei rispettivi documenti di Piano e nelle

diverse fasi di formazione, adozione, approvazione e monitoraggio degli stessi delle modalità con cui tale coordinamento si realizza.

3. Gli Ambiti strategici di cui alle lettere B) e D) del comma 1 precedente sono suddivisi in Unità minime di progettazione attuativa, individuate con apposita grafia nelle tavole del gruppo P2 e regolate all'art. 20, secondo comma, di queste NdA.

Art. 5 – Regolamento del parco

1. Il Regolamento del Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 7, c. 2 della L.R. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e di aree contigue).
2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 32 della L.R. 6/2005 in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani territoriali delle Stazioni del Parco:
 - definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale;
 - disciplina le attività consentite, comprese le attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
 - definisce le modalità per la gestione faunistica nel Parco e nel aree contigue e l'attività venatoria nella zona di aree contigue;
 - disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
 - definisce le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - definisce i criteri per l'accesso al Parco e le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti norme; definisce inoltre, sulla base dei programmi di monitoraggio periodico, i limiti quantitativi e temporali dei carichi antropici compatibili per le zone di maggiore fragilità e sensibilità;
 - fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;
 - determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, dall'art. 33 delle presenti norme;
 - determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art. 60 della L.R. 6/2005;
 - aggiorna gli elenchi degli elementi floristici particolarmente protetti di cui all'art. 11 delle presenti Norme;
 - individua le casistiche o le tipologie di opere che non necessitano di nulla osta differenziate ed articolate con riferimento alle diverse zone del territorio del parco.
3. Il Regolamento del Parco è formato ed approvato nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni dell'art. 32, commi 2, 3 e 4, della L.R. 6/2005. La Provincia di Ferrara, in quanto maggiormente interessata per territorio, ai sensi del comma 5 del citato art.32, è individuata come soggetto competente alla approvazione del Regolamento, subordinatamente alla acquisizione dell'intesa con la Provincia di Ravenna.
4. La procedura e la tempistica di cui al precedente comma dovrà essere seguita dall'Ente di gestione e dalle Province competenti, a seguito della approvazione di ogni PTP di Stazione,

dando luogo alla efficacia di un Regolamento stralcio del parco, che potrà essere confermato, modificato o integrato con elementi derivanti dai Piani delle Stazioni approvati successivamente.

5. Inoltre, ove leggi di settore lo prevedano, ed in particolare per quanto riguarda l'esercizio dell'attività venatoria nel aree contigue e l'esercizio della raccolta dei prodotti del sottobosco, ecc., possono essere predisposti dall'Ente di gestione Regolamenti stralcio temporanei, che acquistano efficacia a seguito del rispetto delle medesime procedure sopra descritte.

Art. 6 – Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

1. Il PdIP, di cui all'art. 27 della L.R. 6/2005, rappresenta la modalità ordinaria di realizzazione, per iniziativa dell'Ente di gestione, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra i soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del PTP del Parco, di cui rappresentano strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione.
2. A norma del citato art. 27, il PdIP viene adottato dall'Ente di gestione che ne dispone il deposito per 60 giorni consecutivi presso la propria sede e presso la Segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Parco e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari dei beni immobili interessati dal PdIP possono presentare opposizioni. L'Ente di gestione nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il PdIP è trasmesso all'Ente o agli Enti competenti all'adozione del Piano di Stazione, unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni alle deduzioni. Detto Ente (o Enti) entro novanta giorni approva il PdIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il PTP della Stazione del Parco. Il PdIP approvato è depositato presso la sede dell'Ente di gestione e dei Comuni interessati. La Provincia territorialmente competente, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

Art. 7 - Convenzioni e altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano e per la migliore gestione del territorio della Stazione ed in particolare delle zone umide di interesse internazionale, l'Ente di gestione del parco, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco.
2. In particolare, l'Ente di gestione del Parco:
 - stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata;

- le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare per il mantenimento e la valorizzazione;
 - potrà stipulare convenzioni specifiche con soggetti pubblici e privati per la gestione di particolari attività del parco;
 - promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza."
3. Per garantire la miglior gestione sostenibile del sistema delle acque di cui al successivo art. 9, per utilizzare nella miglior maniera possibile le risorse umane, materiali e tecniche operanti sul territorio e per semplificare i procedimenti di pareri e nulla-osta relativi agli interventi sui corpi idrici all'interno del Parco, l'Ente di gestione del Parco stipulerà con gli Enti, Aziende e Consorzi di gestione della rete idrografica specifiche accordi in materia.

Art. 7bis – Monitoraggio del Piano.

1. Per assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla attuazione del Piano Territoriale di Stazione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/06 il Piano comprende un programma di monitoraggio redatto sulla base delle risultanze del Rapporto Ambientale definitivo.
2. **(P)** La pianificazione comunale generale e la pianificazione settoriale comunale e provinciale vigente, entro i termini previsti dall'art. 31, secondo comma, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, per l'adeguamento al Piano Territoriale del Parco approvato, dovranno integrare i propri sistemi di monitoraggio con i contenuti del programma di monitoraggio di cui al comma precedente e renderli coerenti con esso.

Art. 8 - Procedure autorizzative

1. **(P) Parere di conformità.** I piani comunali e le loro varianti relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del aree contigue , nonché i piani ed i programmi e le loro varianti relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di parco e nelle aree contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di gestione ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2005.
 Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.
 Per il rilascio del Parere di Conformità, l'Ente di gestione può avvalersi, nei casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni alla documentazione. Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma. Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente. Nell'ambito di tale procedura sono

anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. **(P)** Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/2000 e s.m.i., il parere viene reso in tale sede.
3. **(P)** L'Ente di Gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 1, della Legge 394/1991, rilascia il **nulla-osta** dopo aver verificato la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende rilasciato. L'Ente di Gestione, entro sessanta (60) giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta (30) giorni i termini di espressione del nulla osta.
4. **(D)** Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica per quei Comuni con i quali sia intervenuta un'intesa in tal senso con l'Ente di gestione del Parco.
5. **(D) Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria.**
Nel territorio del Parco e nelle aree contigue, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale l'Ente di gestione del Parco nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 105 della L.R. 3/99 procede alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti i siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357.", così come individuati dal presente Piano.
6. **(P)** Nelle zone B, C e nelle zone AC, limitatamente a AC.MAR, AC.AGR.c, AC.FLU.b, qualunque soggetto diverso dall'Ente di gestione del Parco che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di gestione. Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente di gestione del Parco per consentirne la presenza all'atto della esecuzione materiale.
7. **(D)** Il Regolamento potrà individuare le tipologie di intervento che non necessitano di nulla osta da parte dell'Ente di gestione del Parco, fermo restando che tale nulla osta deve essere necessariamente richiesto per opere ed interventi che comportano trasformazioni significative del territorio, qualora le stesse ricadano nelle zone del PTP di cui al comma precedente.

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nelle aree contigue.

Art. 9 - Tutela e gestione delle zone umide e della rete idrografica della Bonifica.

- 1 Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale, sono aree palustri, acquitrinose o torbose, o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri.
2. **(D)**Le zone umide rappresentano la principale caratteristica del Parco del Delta del Po e sono presenti nella Stazione Centro Storico di Comacchio con una ricchezza e varietà di tipologie del massimo interesse sotto il profilo ecologico, economico, culturale, scientifico e ricreativo: la promozione di una adeguata conservazione e valorizzazione dei valori da esse rappresentati costituiscono finalità principale della istituzione del Parco.
3. **(D)** La rete idrografica della Bonifica, comprensiva dei canali adduttori alle Valli ed alla Salina di Comacchio e del Canale Navigabile, costituisce uno degli elementi di maggiore riconoscibilità del paesaggio della Stazione nonché uno degli elementi di maggiore capacità di diffusione delle specie ittiche, faunistiche e vegetazionali presenti nella Stazione. E' quindi interesse preminente del Parco regolare adeguatamente gli interventi di gestione, manutenzione e potenziamento della rete idrografica e programmare una progressiva diminuzione della artificialità della rete medesima, tra l'altro favorendone l'inserimento nella Rete Ecologica Locale. Il successivo art. 14 delle presenti Norme fornisce ulteriori specificazioni per la gestione della rete idrografica superficiale.
4. **(P)**La gestione e l'uso del suolo e il controllo dell'idrologia di superficie e sotterranea nelle zone di parco e di aree contigue, non deve comportare la riduzione dimensionale o la compromissione delle zone umide di cui al precedente comma 2. **(D)** L'Ente di gestione del Parco promuoverà la stipula di convenzioni con i soggetti privati interessati, per favorire il mantenimento delle zone umide realizzate con interventi di ritiro dei seminativi dalla produzione, una volta che vengano a cessare gli impegni dei soggetti attuatori remunerati mediante gli aiuti comunitari disposti dalle specifiche azioni del Piano di Sviluppo Rurale.
5. **(P)** Nel territorio della Stazione i complessi di zone umide costiere denominate Valle Fattibello, Valle Capre e Valle Molino sono parte integrante del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale denominati "Valli di Comacchio ~~e Pega~~", e sono inoltre dichiarati di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar nel 1971 (D.M. 13 luglio 1981). Tutte le principali zone umide presenti nel territorio della Stazione sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili della gestione dei siti di importanza comunitaria e della attuazione della Convenzione di Ramsar saranno recepite dall'Ente di gestione del parco ed applicate come aggiornamento del presente Piano, utilizzando le procedure previste all'art.40 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

6. **(P)** Programmi e/o interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e gestione delle zone Ramsar, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di gestione del Parco, devono acquisire il parere di conformità o il nulla osta, sentito il Comitato Tecnico Scientifico. In ogni caso essi dovranno conformarsi alle "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 246/2012 ed al "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.667/2009.
7. **(I)** Al fine di garantire l'uso razionale e la migliore conservazione della naturalità e delle peculiarità ambientali delle zone umide, l'Ente di gestione del Parco:
 - promuove forme di gestione integrata di tali zone, utilizzando anche gli strumenti di cui all'art. 8;
 - individua le attività compatibili e ne regola l'esercizio attraverso il Regolamento, secondo gli indirizzi e con le limitazioni derivanti dalla normativa della "zona" in cui ricadono;
 - regola l'accesso e promuove la fruizione delle zone umide solo dove essa non risulti in contrasto con la tutela;
 - promuove iniziative di ricerca e monitoraggio, per il miglioramento delle conoscenze e lo scambio di informazioni ed esperienze;
 - assume opportune iniziative di diffusione della conoscenza dei valori rappresentati dalle zone umide per la crescita della consapevolezza della necessità della loro conservazione e uso sostenibile;
 - vigila sul rispetto del divieto di alterazione dei siti e di riduzione di superficie delle zone umide.

Art. 10 - Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali e delle dune costiere.

1. **(P)** La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione del parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, dovranno essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e habitat di specie, di interesse conservazionistico comunitario inclusi nell'Allegato I della direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nell'Allegato I, parte integrante delle presenti Norme.
2. **(P)** Sono inoltre tutelati gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie di rilevante importanza, in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle aree protette o del Parco del Delta del Po, censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nella Relazione di Analisi del presente Piano.
3. **(P)** Sono in particolare tutelate le residue dune costiere, in quanto elementi morfologico-documentali rilevanti per il territorio del Delta ferrarese, in tutte le loro forme e manifestazioni, in coerenza con quanto disposto dall'art. 20 del PTCP della provincia di Ferrara. A tal fine le presenti NdA, al successivo Capo II, dettano specifica disciplina vincolante per la pianificazione comunale e di settore, anche per la conservazione delle formazioni dunose residue esterne al perimetro del Piano di Stazione e, più in generale, per la ricostruzione dell'apparato dunoso costiero anche all'interno delle zone edificate dei Lidi di Comacchio adiacenti al perimetro stesso.

4. **(P)** I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4, c. 4, della direttiva 92/43/CEE, nonché le "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S.) di cui all'art. 4, c. 1 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli", sono sottoposti alle misure di conservazione specifica definite secondo i criteri disposti dall'Elaborato tecnico definito dal Gruppo di lavoro interdirezionale regionale istituito con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 13198 del 26/10/2011. Le norme di zona sono integrate dalle misure generali e specifiche di conservazione inerenti le SIC e le ZPS in esse ricomprese.
5. **(D)** L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2004 come modificato dall'art. 71 della L.R. 6/2005, provvede, con opportune misure stabilite dal Regolamento del parco, all'aggiornamento degli elenchi degli habitat presenti nel territorio della Stazione, nonché alla definizione del loro stato di conservazione e delle opportune misure di cui al precedente capoverso, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo dell'ambiente costiero e di quello delle aree di bonifica recente.

Art. 11 - Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. **(I)** Nel territorio del parco e del aree contigue è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente con particolare riferimento alle entità floristiche di particolare interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come indicate dai commi seguenti.
2. **(I)** Nel territorio del parco e nelle aree contigue, oltre alle specie di cui alla L.R. n. 2/77, e a quelle della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (vedi Allegato II parte integrante delle presenti NdA) sono particolarmente protette specie vegetali di interesse conservazionistico".
3. **(I)** Nel territorio del parco e nelle aree contigue sono inoltre particolarmente protette le formazioni vegetali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e quelle di rilevante interesse per il Parco; le formazioni vegetali di interesse comunitario e le specie vegetazionali di interesse conservazionistico di cui al precedente comma 2. presenti, sono elencate nell'Allegato II parte integrante delle presenti NdA.
4. **(P)** Il Regolamento del Parco definirà puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione e l'ampliamento dell'areale distributivo delle specie e delle associazioni vegetali di cui ai c. 2 e 3.
5. **(D)** Ulteriori specie, o comunità vegetali, la cui presenza venga rilevata con le attività di monitoraggio, o per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per la Stazione o per il parco, potranno essere aggiunte agli elenchi di cui ai precedenti c. 2 e 3, che potranno essere verificati e aggiornati con il Regolamento del parco.
6. **(P)** E' vietato il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie

di cui al precedente c. 2; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dall'Ente di gestione per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità conservazionistiche.

7. **(P)** Nel territorio del parco e nelle aree contigue, la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata; potrà avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alla normativa vigente e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco che indicherà le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative necessarie.
8. **(D)** La raccolta dei funghi e di altri prodotti del sottobosco all'interno del Parco e nelle aree contigue potrà avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo comunque da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente forestale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse da prelevare. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali.
9. **(P)** Il presente Piano tutela inoltre esemplari arborei e arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del parco e nelle aree contigue. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale.
10. **(D)** L'Ente di gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di vegetazione di pregio, definendo, attraverso il Regolamento, le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi od attività di conservazione e salvaguardia.
11. **(P)** Nel territorio del Parco, inoltre:
 - è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole della zona e la normale tenuta di orti e giardini;
 - il diserbo dei fossi e delle arginature dovrà svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo. Tale prescrizione non si applica nel caso del diserbo delle scoline;
 - il Regolamento del Parco stabilirà quali siano le specie da impiegare prioritariamente, e quali quelle da escludere, negli interventi di ripristino;
 - l'eventuale reinserimento di specie floristiche estinte, di particolare interesse conservazionistico per il Parco, dovrà avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco e da uno specifico progetto, che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 12 – Tutela e gestione della fauna selvatica

1. **(I)** Indirizzi per la tutela e la gestione della fauna selvatica.

Il patrimonio faunistico della Stazione del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano

i siti di presenza e le nicchie potenzialmente idonee. Sono favoriti gli interventi che promuovono il mantenimento della diversità delle zoocenosi e di specifica protezione delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nell'Allegato II parte integrante delle presenti NdA.

Sono favoriti gli habitat e la tutela di tutte le specie minacciate o rare inserite nelle Liste Rosse dei diversi taxa.

(P) Sono inoltre tutelate le specie di rilevante importanza, in quanto rare o uniche a livello del sistema regionale delle aree protette o del Parco del Delta del Po, censite come presenti nel territorio della Stazione ed elencate nell'Allegato II parte integrante delle presenti NdA. Ulteriori specie, la cui presenza venga rilevata con le attività di monitoraggio, o per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per la Stazione o per il Parco, potranno essere aggiunte agli elenchi indicati, che potranno essere aggiornati con il Regolamento del Parco.

Costituisce obiettivo del Parco la eradicazione delle specie alloctone dannose, con particolare riferimento alla Nutria (Myocastor coypus), al gambero rosso e al Siluro (Silurus glanis). Per il raggiungimento di tale obiettivo sono ammessi anche interventi di eradicazione realizzati dagli Enti gestori della rete idrica, previa valutazione degli stessi da parte dell'Ente di Gestione del Parco.

Specifici indirizzi per la tutela degli habitat della fauna legata agli ambienti acquatici sono forniti al successivo art. 15.

2. **(P)** Prescrizioni generali per la protezione della fauna selvatica

Nelle zone di parco e nelle aree contigue è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere e distruggere uova e nidi con nidificazioni in atto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 e all'art 21 e fatta eccezione per topi e ratti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze, e per la fauna ittica, di cui ai successivi commi 4 e 5. Sono inoltre ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole o della vegetazione, secondo gli indirizzi di cui all'art. 16.

La cattura di vertebrati e di invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali è consentita solo se espressamente autorizzata dall'Ente Parco secondo le modalità previste nel Regolamento, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.) previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Ente di Gestione del Parco sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Parco.

Eventuali operazioni di reintroduzione di specie faunistiche estinte in tempi recenti e di particolare interesse conservazionistico per il Parco, dovranno avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco e da uno specifico progetto che ne stabilirà anche le modalità attuative e che dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico, nonché in conformità al Piano faunistico regionale e alle leggi vigenti.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è vietato fare vagare i cani liberi nelle zone B e C di Parco. Nelle aree contigue l'Ente di Gestione potrà prevedere limitazioni per aree particolari o per periodi determinati anche attraverso il proprio Regolamento fatta eccezione per le esistenti attività di pastorizia e per l'attività venatoria, nei periodi e nei modi consentiti.

L'Ente di Gestione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, potrà decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Tali misure potranno consistere in divieti temporanei alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base delle conoscenze del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il Regolamento del Parco stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

3. Prescrizioni, direttive e indirizzi per l'esercizio dell'attività venatoria

(P) Nelle zone B e C della Stazione è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

(D) Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del parco nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.

(P) Nelle aree contigue è vietato l'aumento e la estensione della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.

(I) L'attività venatoria può essere esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e delle aree contigue.

(D) La regolamentazione dell'attività venatoria dovrà perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al comma 1 del presente articolo.

(D) La regolamentazione per la caccia dovrà avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nelle leggi 394/91 e 157/92 e nelle L.R. 6/2005, art. 38, e 8/94 e s.m. favorendo comunque una prevalenza di esercizio per i residenti dei Comuni territorialmente interessati dal Parco; dovrà prevedere una densità venatoria attestata sui livelli più bassi tra quelli previsti dalla disciplina vigente in materia; dovrà tendenzialmente ridurre la pressione esistente nelle zone umide e, comunque, mantenere una fascia di divieto per l'esercizio venatorio da appostamento profonda non meno di ml 150 dal limite esterno delle zone B e C del parco.

(D) L'attività venatoria anche alle specie migratrici dovrà attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carnere.

4. Indirizzi, direttive e prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva

(D) Nell'ambito del parco e nelle aree contigue la pesca sportiva è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti Norme di Attuazione per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma.1.

(P) E' vietata la immissione, o la reimmissione dopo la cattura, di specie ittiche alloctone in acque di qualsiasi tipo.

(P) Per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca con il bilancione e la bilancia, il Regolamento, fermo restando che il numero complessivo delle strutture presenti non potrà aumentare rispetto a quanto esistente alla data di approvazione del presente Piano, dovrà, fra l'altro, individuare le localizzazioni idonee e compatibili, definire la densità massima ammissibile, anche in diminuzione rispetto alla situazione esistente, precisare modalità di

gestione delle aree di pertinenza nonché favorire, anche con incentivazioni, la cattura di specie dannose e/o infestanti quali il Siluro (Silurus glanis) e altre specie alloctone.

(D) Il Regolamento dovrà inoltre provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare:

- maggiore tutela della Cheppia, mediante riduzione della pressione di pesca;
- maggiore tutela delle specie autoctone in declino, tra cui Anguilla, Tinca, Luccio, Pigo, Savetta;
- il divieto di uso di esche costituite da pesci vivi o morti di qualsiasi specie.

5. Direttive per l'esercizio della pesca professionale

(D) Nell'ambito del parco e nelle aree contigue la pesca professionale è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti NdA per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere prescrizioni specifiche tese a limitare e mitigare eventuali impatti negativi su habitat e specie di interesse conservazionistico presenti o potenzialmente insediabili. **(D)** Il Regolamento dovrà recare inoltre le opportune disposizioni anche per le attività di itticoltura e di raccolta dei molluschi esercitabili nel territorio della Stazione, con particolare attenzione ai canali adduttori delle Valli e Salina di Comacchio.

6. Misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

(I) L'Ente di Gestione può operare in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine potrà essere prevista anche la distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli impianti itticolli dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica. **(D)** Il Regolamento del Parco, dovrà precisare le modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 13 - Tutela e gestione delle aree boscate e arbustive

1. **(I)** La gestione delle formazioni boscate e arbustive della Stazione, deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia.

(D) A tal fine la gestione deve inoltre garantire: la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche; il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati ove non pericolosi per l'incolumità delle persone; la utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi. **(I)** La conservazione delle cenosi forestali autoctone può essere ampliata alla conservazione delle pinete miste a Pinus pinea laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.

2. **(D)** I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 del presente Piano. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 14 - Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. **(I)** Nel territorio della Stazione, il sistema dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie, in particolare nei comparti di recente bonifica di Valle Pega e Valle Isola.
2. **(D)** Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, nonché il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, dovranno riorientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sugli indirizzi di cui ai seguenti commi, che verranno opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco.
3. **(P)** Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi d'acqua, ed in particolare:
 - gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento secondo le limitazioni che saranno stabilite dal Regolamento;
 - l'uso di diserbanti chimici;
 - la tombatura di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
 - la distruzione delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi;
 - la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico.
4. **(D)** L'Ente di Gestione del Parco, anche con propri interventi mirati, favorirà la diminuzione delle captazioni idriche in periodo estivo, per garantire, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, un deflusso minimo vitale che permetta la risalita a scopo riproduttivo e la sopravvivenza delle comunità ittiche e dell'erpeto fauna, nonché il mantenimento o la ricostruzione di ambiti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, e di bacini perfluviali palustri indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione.
5. **(P)** Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte dei Soggetti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale e mantenere l'assetto naturale delle rive e delle scarpate, al fine di favorire la nidificazione di Martin pescatore (Alcedo atthis), Gruccione (Merops apiaster) e Topino (Riparia riparia), creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantire la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici.
~~(P)~~ I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere redatti secondo le "Linee guida per la riqualificazione dei canali di bonifica in Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 246/2012 e il "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 667/2009.

- a. **(I)** In generale, nel sistema delle acque superficiali della Stazione, l'Ente di Gestione del Parco e i soggetti pubblici e privati interessati opereranno per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fito-depurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione alofitica nelle aree marginali e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie alieutiche in declino.

Art. 15 – Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il presente Piano tutela il paesaggio agrario del Parco e delle aree contigue, con particolare riguardo alle zone di appoderamento più antico, in quanto significativo prodotto storico della azione antropica e in quanto costituito da ambienti ad alta biodiversità e di grande interesse ecologico.
2. Le azioni dell'Ente di Gestione saranno rivolte: alla tutela e conservazione di tale paesaggio agrario, attraverso la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali; alla promozione di interventi di conservazione e ripristino degli elementi che li caratterizzano (siepi, filari e piantate) e di interventi di recupero e qualificazione di aree degradate, nonché alla tutela di elementi di valore eccezionale.
In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.
Saranno sviluppate, tra le altre, azioni di:
 - incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
 - tutela e incentivazione di coltivazioni tradizionali, quali risicoltura e canapa;
 - mantenimento e ripristino di elementi del paesaggio agrario tradizionale, quali siepi, alberi isolati, aree incolte marginali con macchie arbustive su dune fossili, prati, canneti asciutti;
 - censimento di alberi e filari che per dimensioni o collocazione rappresentino elementi notevoli di importanza paesaggistica;
 - tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canalette di scolo e irrigazione e limitazioni alla realizzazione di irrigazione e drenaggio sotterraneo;
 - valorizzazione dei prodotti alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
 - promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.
3. La realizzazione dei ripristini naturalistici in aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo gli indirizzi tracciati nel presente Piano, e le più puntuali indicazioni che potranno essere stabilite dal Regolamento del Parco.

Art. 15 bis – Tutela del patrimonio archeologico.

1. **(P)** Su tutto il territorio del Parco si applicano le disposizioni statali e regionali in materia di tutela del patrimonio archeologico. Tali disposizioni prevalgono in ogni caso su quanto previsto dalle presenti NdA per le zone e sottozone del Parco.
2. **(P)** Tutti gli interventi di trasformazione permanente del suolo nelle zone di Parco e gli interventi di ordinaria utilizzazione del suolo nelle stesse zone, che comportino modalità di esecuzione che possano interferire con il sottosuolo, dovranno preventivamente essere valutati sulla base della “Carta del rischio ed impatto archeologico” redatta in esecuzione del presente Piano di Stazione d’intesa con la Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, tenendo conto dei criteri che verranno adottati dalla Regione Emilia-Romagna.
3. **(P)** La valutazione della interferenza con gli elementi descritti nella Carta di cui al comma precedente, costituiscono contenuto obbligatorio degli studi di impatto ambientale e delle valutazioni ambientali da produrre nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 ter – Tutela dall’inquinamento luminoso.

1. **(P)** Su tutto il territorio del Parco, vige il rispetto della L.R. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento luminoso e risparmio energetico” e della sua direttiva applicativa. In particolare, le zone del Parco e i Siti della Rete Natura 2000 sono definiti, ai sensi dell’art. 4 della delibera di Giunta Regionale n. 2263/2005, Zone di protezione dall’Inquinamento luminoso.

Art.16 - Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell’energia e dei servizi

1. **(P)** Nelle zone B, C e AC.MAR è vietata la installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi e/o gassosi; le reti di collettamento ed avvio alla depurazione dei reflui civili esterne alle zone urbanizzate che non possono essere altrimenti collocate, devono ottenere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
2. **(D)** La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di cui al comma precedente è sempre consentita, ferme restando le limitazioni ed indirizzi contenuti per le singole aree nei precedenti articoli delle presenti Norme; il rifacimento delle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e di telecomunicazione dovrà prevedere lo spostamento dei tracciati all'esterno delle aree di Parco, ove tecnicamente possibile, e in ogni caso prevedere la adozione -d’intesa con l’Ente Parco- di misure di mitigazione dell’impatto ambientale e visivo della infrastruttura.
3. **(P)** Nelle aree contigue la realizzazione di nuove linee ed impianti di cui al primo comma, ferme restando le limitazioni ed indirizzi contenuti per le singole aree nei precedenti articoli delle presenti Norme, è comunque subordinata alla verifica di compatibilità ambientale dell’intervento, alla valutazione comparata di soluzioni progettuali diverse che dimostrino - tra l’altro- la non praticabilità tecnica di soluzioni esterne al perimetro di Stazione; la

manutenzione ordinaria e straordinaria e il rifacimento delle reti ed impianti puntuali è sempre ammessa, previo rilascio di nulla osta dell'Ente Parco.

4. **(P)** Nell'intero territorio di stazione è vietata la messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo; per gli impianti in attività alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, i titolari delle concessioni minerarie dovranno concordare con l'Ente Parco un programma di gestione che definisca il calendario delle dismissioni degli impianti in base alla durata delle concessioni vigenti, l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti di pompaggio e delle condotte di adduzione alla rete di distribuzione nazionale, il monitoraggio permanente della subsidenza locale.

Art. 17 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

5. **(P)** Nell'ambito della Stazione Centro Storico di Comacchio, sia nelle zone di Parco che nelle aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.
6. **(D)** Nelle zone B e C la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali.
7. **(D)** Nelle zone D e nelle aree contigue i Comuni di Comacchio ed Ostellato provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto dei limiti e divieti di cui ai commi precedenti.

Art.18 – Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. **(I)** L'Ente di gestione:
 - favorisce la valorizzazione delle attività tradizionali di tipo artigianale e agricolo, in particolare legate alla coltivazione e lavorazione di materiali e prodotti tipici;
 - promuove la valorizzazione delle produzioni locali tipiche artigianali, enogastronomiche, agricole, ecc;
 - promuove attività di recupero dei materiali e degli, usi legati alle tradizioni e alla cultura locale e alla loro diffusione.

Art.19– Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

8. **(I)** Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di fornirsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte, l'Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di ricerca, sperimentazione e

monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca, utilizzando gli strumenti di cui all'art.8 per la regolazione dei reciproci rapporti.

9. **(I)** La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani di stazione del parco, e come tale verrà prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo; le azioni di monitoraggio saranno tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica dei differenti habitat;
- monitoraggio delle specie, con particolare riguardo per le specie di particolare interesse e per quelle in condizioni critiche;
- monitoraggio delle modalità di fruizione antropica del territorio protetto.

Le azioni di monitoraggio dovranno essere condotte con metodologie a basso impatto ambientale, favorendo l'utilizzazione di bioindicatori.

10. **(I)** I risultati delle azioni di cui al presente articolo potranno indicare all'Ente di gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del parco e/o di segnalare agli enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari anche di durata temporale limitata nel caso ciò sia necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute.

Capo II - Perimetrazione e zonizzazione

Art. 20 – Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il perimetro di Stazione del Parco è indicato nelle tavole del gruppo P2. Le norme di piano e le indicazioni cartografiche disciplinano le zone, di cui all'art. 25 della L. Reg. n. 17/02/2005, n. 6, le sottozone individuate dal Piano, e le aree contigue. Il Piano disciplina altresì, anche se esterne al perimetro del Piano, le zone di intorno, gli elementi isolati e le emergenze rilevanti per i riflessi indiretti che queste esercitano, a vario titolo, sulle zone di Parco o la cui regolamentazione risulti non rinunciabile in funzione del perseguimento delle finalità del Piano, della tutela e della conservazione, anche in termini di riequilibrio o compensazione. Le categorie di intervento sono quelle di cui all'allegato alla L. Reg. n. 31 del 25.11.2002 nel testo vigente alla data di adozione del presente piano.

2. **(P)** Il piano individua altresì con apposita perimetrazione, ambiti unitari minimi di progettazione i quali, pur ricomprendendo zone o sottozone diverse, devono essere necessariamente oggetto di progettazione unitaria e i cui interventi devono essere disciplinati da apposita convenzione. La progettazione complessiva di tali unità minime deve essere visibile e valutabile fin dall'inizio del percorso di accordo-attuazione, costituisce base inderogabile dei patti ed accordi da sottoscrivere da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, stabilisce la scansione temporale delle fasi, individua con precisione gli strumenti operativi e gli impegni dei singoli attori che porteranno alla completa conclusione del progetto unitario condiviso ed approvato. In tali ambiti la normale

conduzione agricola dei terreni è comunque sempre possibile anche in assenza di progettazione unitaria, compatibilmente con le specifiche norme di zona.

3. **(D)** Il rilascio del nullaosta dell'Ente di Gestione può essere subordinato alla costituzione di idonee e proporzionali garanzie finanziarie per assicurare il rispetto delle presenti norme e garantire il recupero dei costi dell'eventuale ripristino.
4. **(D)** Nelle zone di piano vige la disciplina dettata dalle norme del presente Piano e del PTCP che le riguardano: nelle sottozone di piano vige la disciplina generale della zona, integrata dalle particolari disposizioni che le riguardano. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative. Il Piano fa riferimento allo stato di fatto vigente al momento dell'adozione delle presenti norme.

Art. 21 – Zone B, di protezione generale.

1. Sono zone B quelle individuate dalla cartografia di Piano: esse sono zone di protezione generale nelle quali suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti.
2. **(P)** Nelle zone B è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, nei limiti di cui alle presenti norme, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche, nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento.
3. **(P)** Tutti gli interventi devono acquisire il preventivo parere di conformità o nullaosta dell'Ente di Gestione, rilasciati ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17 febbraio 2005 e smi: sono ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo sugli immobili esistenti, nel rispetto delle categorie di intervento indicate nello strumento urbanistico comunale.
4. **(D)** Sono altresì ammessi senza nullaosta dell'Ente di Gestione:
 - Gli interventi di eradicazione e controllo di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione.
 - Le attività di monitoraggio e ricerca scientifica, compatibili con le finalità del piano e nel rispetto della disciplina regolamentare previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
 - L'escursionismo e il turismo naturalistico, ai sensi del regolamento del Piano e unicamente nei percorsi regolamentati.
 - La manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti
 - La manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, nel rispetto degli artt. 9 e 15 delle presenti Nda.
 - La manutenzione delle strutture per la fruizione individuate nella carta della fruizione (Tavola P4).
 - Le attività previste dai Piani di gestione dei siti rete natura 2000 inclusi nel perimetro della Stazione e di cui agli artt. 10, 11 e 12 delle presenti Nda (habitat naturali e seminaturali).

5. **(P)** Sono sottoposti a nullaosta gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi, anche se previsti dal presente Piano, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione.

6. **(P)** Il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti: sono vietati e sanzionati tutti gli interventi non specificamente ammessi, e in particolare: L'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno: previo nulla osta dell'Ente di Gestione è ammissibile l'utilizzo unicamente di materiali inerti come materiale di consolidamento dei percorsi abilitati al transito di veicoli con esclusione della creazione di accumuli, anche temporanei.
 - Le attività estrattive di qualsiasi tipo
 - La discarica, il deposito, l'ammasso di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo, anche se si tratti di sottoprodotti o scarti di lavorazione. L'accumulo di residui di sfalcio e potatura è consentito solo per il limitato periodo di tempo necessario a provvedere al trasporto e allo smaltimento
 - L'apertura di nuove strade o sentieri, nonché l'asfaltatura di percorsi esistenti anche se carrabili.
 - Lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica o di qualsiasi altro fango
 - L'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, nel rispetto dell'art. 12 delle presenti norme (tutela e gestione della fauna selvatica)
 - Qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat della flora spontanea, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle presenti norme (habitat naturali e seminaturali - tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione)
 - L'itticoltura
 - L'introduzione di cani lasciati liberi di vagare
 - Il sorvolo con velivoli a motore, ad esclusione di motivi di pubblica sicurezza, antincendio, sanità da parte di velivoli di servizio: voli a scopo di ricerca devono essere previamente autorizzati dall'Ente di Gestione
 - Il campeggio e l'attendamento, nonché la sosta di camper
 - Manifestazioni o spettacoli devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente di Gestione in ragione della loro compatibilità con il perseguimento delle finalità del piano
 - L'accensione di fuochi all'aperto
 - L'alterazione, la bonifica e il tombamento di zone umide, anche temporanee. **(D)** L'Ente di gestione del Parco promuoverà la stipula di convenzioni con i soggetti privati interessati, per favorire il mantenimento delle zone umide realizzate con interventi di ritiro dei seminativi dalla produzione, una volta che vengano a cessare gli impegni dei soggetti attuatori remunerati mediante gli aiuti comunitari disposti dalle specifiche azioni del Piano di Sviluppo Rurale.

Art. 22 – Sottozone B

1. Sono sottozone delle zone B le zone
 - B.DUN: ambiti dunosi
 - B.DUN.a: ambiti di protezione esterna dei sistemi dunosi
 - B.SMT: bacini vallivi di acque salmastre
 - B.SMT.a : porzioni di bacini vallivi ad elevato sforzo di pesca
 - B.MAR: ambiti marini di tutela.

Le aree incluse nelle indicate sottozone sono indicate come prioritarie per l'erogazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

2. **(P)** Gli impianti e le reti tecnologiche esistenti devono essere traslati al di fuori della sottozona o devono essere realizzate misure di mitigazione, quali l'interramento, secondo le modalità e i tempi da stabilirsi d'intesa con gli enti gestori e previo parere dell'Ente di Gestione del Parco. Attività di raccolta dei prodotti del sottobosco sono consentite nei limiti previsti dai regolamenti del Parco.

3. Le sottozone **B.DUN.** sono costituite da insiemi di aree individuate dalla cartografia di Piano e soggette a rigorosa tutela: **(D)** la conservazione delle tipologie vegetazionali esistenti e della morfologia dei luoghi costituisce obiettivo prioritario del Piano per queste sottozone. Sono consentiti gli interventi di sistemazione e difesa idraulica, di manutenzione, consolidamento e ripristino dei cordoni dannosi e del litorale sabbioso, con tecniche di ingegneria ambientale e previo nullaosta dell'Ente di Gestione.

(P) Sono vietate:

- Le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio.
- Lo sbancamento, l'erosione e l'alterazione dei profili dunosi, anche come effetto secondario o indotto di attività altrimenti ammessa: qualora l'esercizio di attività ammissibili possa comportare tali effetti indotti, le medesime sono non ammissibili
- L'asportazione di terreno o sabbia
- La raccolta, il danneggiamento e l'asportazione di flora.
- L'alterazione, la sostituzione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione naturale, fatti salvi interventi di rinaturalizzazione o miglioramento forestale precario autorizzati dall'Ente di Gestione.
- Il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, attrezzatura o veicoli.
- La circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati eccetto che esclusivamente per ragioni di servizio da parte di automezzi autorizzati
- L'asfaltatura
- L'accesso alle dune, al di fuori dei percorsi regolamentati.

(P) E' vietata la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi quattro metri dal limite della battigia .

4. Le sottozone **B.DUN.a.** sono costituite da zone attualmente non interessate da rilievi dunosi visibili sul piano campagna, che vengono aggregate alla zona di tutela con valore **B** in quanto indispensabili per la protezione delle dune esistenti da attività, anche di tipo agricolo ordinario, potenzialmente in grado di arrecare danno alla integrità del complesso dunoso della limitrofa zona **B.DUN.** **(D)** Nelle sottozone **B.DUN. a.** sono da favorirsi i progetti di ripristino dell'antico paesaggio dunoso, anche tramite la stipula di convenzioni con i soggetti privati interessati per l'utilizzo delle misure previste dal PSR.

Sono vietate:

- Le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico ed idraulico;
- L'asportazione di terreno o sabbia;
- L'alterazione, la sostituzione, il taglio o il danneggiamento della vegetazione naturale, fatti salvi interventi di rinaturalizzazione autorizzati dall'Ente di Gestione;

- L'asfaltatura, la impermeabilizzazione o la artificializzazione permanente del suolo ancora libero;
 - La esecuzione di arature o movimenti di terra per fini di conduzione agricola dei suoli, ad una distanza inferiore a 5 ml. dal confine della zona B.DUN adiacente.
5. **(P)** Nelle sottozone **B.SMT**, individuate dalla cartografia di Piano, la tutela ambientale è rigorosa. Sono in particolare oggetto di specifica tutela gli aspetti vegetazionali delle comunità di eleofita, delle praterie salse e dei canneti in acque debolmente salmastre di cui alle Tavole allegate al QC.
- (D)** Sono consentite:
- La manutenzione ordinaria. È consentita anche la manutenzione straordinaria se necessaria per l'utilizzo degli edifici per perseguire gli obiettivi di gestione o valorizzazione del Parco, per l'adeguamento a norme di sicurezza o igienico-sanitarie, previo nullaosta dell'Ente di Gestione
 - Il ripristino degli edifici di interesse storico-architettonico, nel rispetto delle categorie di intervento indicate nello strumento urbanistico comunale, per finalità coerenti con gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Parco, da concordarsi con l'Ente di Gestione
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino e la sostituzione degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino di acqua, salve singole disposizioni per alcuni manufatti o impianti
 - La manutenzione ordinaria delle sponde arginali secondo tecniche di ingegneria naturalistica e metodiche tradizionali: la manutenzione straordinaria è consentita, negli stessi limiti, previo nullaosta dell'Ente di Gestione.
 - La realizzazione di nuovi impianti necessari per la conduzione del bacino, ai fini di sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque finalizzate al mantenimento degli ecosistemi presenti e nel rispetto del comma che precede, con modalità che ne garantiscano il miglior inserimento paesaggistico e previo nullaosta dell'Ente di Gestione.
 - Nel rispetto delle previsioni di regolamento, le normali operazioni di pulizia delle sponde arginali: gli sfalci delle elofite sono consentiti, se necessari in quanto volti alla prevenzione del naturale interrimento della valle, nell'ambito di un piano di gestione, nel rispetto del comma che precede
 - Previo nullaosta, le opere di sistemazione e difesa idraulica, nonché quelle di mantenimento e miglioramento del deflusso delle acque
 - Realizzazione o il ripristino dei dossi emergenti e barene, utili alla nidificazione dei Laredriformi all'interno dei bacini vallivi, secondo modalità, progetti e tempi approvati dall'Ente di Gestione.
 - L'accesso di imbarcazioni, per motivi di servizio, di fruizione didattica o per iniziative di valorizzazione turistica autorizzate. Imbarcazioni di pescatori professionisti o molluschicoltori accedono esclusivamente nei percorsi previsti e nel rispetto delle discipline del regolamento di settore elaborato dall'Ente di Gestione.
 - La pesca sportiva e professionale nel rispetto delle specifiche norme di settore e del regolamento di settore elaborato dall'Ente di Gestione.
- (P)** Sono vietati:
- Interventi di prosciugamento, nonché movimenti di terra o scavi
 - Interventi di alterazione e modificazione dei profili della morfologia delle zone umide, dei dossi e delle barene, salvi gli interventi di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di Gestione.

- Qualsiasi intervento o manovra che possa comportare la modifica dei gradienti salini caratteristici del sito
 - Qualsiasi intervento o manovra che possa comportare l'alterazione del naturale andamento dei livelli idrici
 - La raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora
 - La circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati, salvi gli usi di servizio ad opera degli automezzi autorizzati
 - Qualsiasi intervento o manovra per possa costituire disturbo per l'avifauna, soprattutto nel periodo riproduttivo: interventi di studio, ricerca o monitoraggio sono autorizzati dall'Ente di Gestione
6. **(D)** Le sottozone **B.SMT.a.** partecipano della natura delle sottozone di cui ai precedenti commi e ne condividono la disciplina: esse sono caratterizzate dalla significativa presenza di capanni e strutture per la pesca amatoriale o sportiva, a bilancia o bilancione che, seppure in astratto costituiscono strutture oramai inserite nel paesaggio vallivo, necessitano di regolamentazione per disciplinarne la corretta armonizzazione con il paesaggio, la loro compatibilità con l'ambiente, il loro adeguato posizionamento e le modalità di esercizio della pesca. Gli strumenti urbanistici dettano disposizioni per disciplinare le modalità di restauro e riqualificazione dei capanni e delle strutture, i materiali compatibili, e l'accesso e la disponibilità dei servizi complementari, fermo restando il divieto di allacciamento ai pubblici servizi di rete, il divieto della installazione di nuovi capanni e dell'esercizio, in quelli esistenti, della pesca professionale o di attività commerciali. Gli strumenti urbanistici e regolamentari disciplinano le strutture ed i capanni esistenti, anche mediante delocalizzazione, ai fini di cui al precedente comma e per pervenire ad una riduzione sensibile del prelievo complessivo di pesce.
7. **(I)** In tutte le zone del Parco e nelle aree contigue specifiche disposizioni del Regolamento possono disciplinare le modalità del prelievo ittico e dei mezzi dedicati allo scopo.
8. **(D)** La sottozona **B.MAR.** sono aree marine con retrostante area terrestre, individuate dalla cartografia di Piano, soggette a specifica tutela, in relazione alle significative esigenze che la caratterizzano o che comunque impongano misure di conservazione e auspicabile incremento. Le sottozone perimetrate, marine o terrestri sono aerali unitari: la finalità prioritaria è la scrupolosa osservanza dell'ambiente, nonché l'assoluta tutela dall'inquinamento anche acustico, allo scopo di favorire e conservare gli insediamenti e le incursioni già ampiamente segnalate di tartarughe marine (Carretta-Carretta).
- (P)** In questa sottozona:
- È vietata la pesca e la molluschicoltura
- È vietata la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi quattro metri dal limite della battigia;
- È vietato l'accesso alle dune naturali al di fuori degli appositi percorsi.
- È vietato il transito di imbarcazioni a velocità superiore a 3 nodi.
- È vietata qualsiasi forma di inquinamento, anche acustico, con ciò intendendo non solo le forme di inquinamento disciplinate dalle norme di settore, ma anche quelle che, seppure normalmente ammesse, possono essere incompatibili con la finalità delle sottozone: il regolamento detta cautele particolari a tal fine.
- È vietato in assoluto il transito veicolare al di fuori dei percorsi regolamentati.
- (D)** Attività di studio, ricerca e monitoraggio sono autorizzati dall'Ente di Gestione. Sono favorite le attività formative rivolte alle categorie professionali della pesca. Le aree

ricomprese nelle sottozone saranno opportunamente segnalate con idonea segnaletica, anche esplicativa della finalità e dei vincoli imposti.

Art. 23 – Zone C, di protezione ambientale.

1. Le zone C sono ambiti di protezione ambientale, nei quali possono essere ammesse, dalle singole discipline delle correlative sottozone e ambiti, attività agricole, forestali, zootecniche, e le altre attività compatibili con le finalità di salvaguardia ambientale di cui al Piano di Stazione. Le sottozone C, sono ambiti omogenei ed unitari.
2. **(D)** La disciplina di Piano è finalizzata alla regolamentazione delle attività ammesse, nel rispetto degli scopi di tutela: le zone C sono altresì vocate a finalità di riequilibrio, valorizzazione e ampliamento degli ambienti naturali, di ripristino ambientale, alla valorizzazione delle colture tradizionali, e ad attività agricole sostenibili.
3. **(D)** Nelle zone C è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente. Le nuove costruzioni sono ammesse nelle sottozone che lo consentono, per l'esercizio di attività agricole e agro-forestali e di quelle connesse; sono esclusi insediamenti industriali, commerciali e artigianali e tutti gli usi residenziali non agricoli se non già attivi in fabbricati esistenti al 20 dicembre 2012, data di adozione delle presenti NdA.
4. **(D)** Nei limiti di cui alle presenti norme è consentita la frequentazione antropica a fini ricreativi, e gli interventi di ricostruzione ambientale e paesistica: tutti gli interventi non specificamente ammessi sono vietati e sanzionati.
Sono consentiti previo nullaosta che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat, qualora non promossi dall'Ente di Gestione:
 - Le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone.
 - Gli interventi di eradicazione e controllo di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione.
 - Le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale.
 - Le attività di monitoraggio e ricerca scientifica, compatibili con le finalità del Parco, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione
 - Le attività di ossevazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco
 - L'escursione e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano e disciplinati dal Regolamento
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile e dei sentieri esistenti, fermo restando il divieto di asfaltatura delle strade bianche
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le previsioni di cui all'art. 18 e nel rispetto delle prescrizioni delle singole sottozone
 - La silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi, ricettivi e ricreativi, ambientali e per l'ospitalità compatibili con le finalità istruttive del Parco e nel rispetto delle prescrizioni delle singole sottozone
 - Il mantenimento delle strutture per la fruizione, individuate dalle presenti norme
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, e il ripristino tipologico dei fabbricati esistenti, la cui funzione sia compatibile con le finalità del Parco: per il patrimonio edilizio esistente, avente destinazione incongrua rispetto alle

finalità del Parco, gli interventi ammissibili sono unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli strumenti urbanistici dettano disposizioni finalizzate all'adeguamento o alla delocalizzazione delle destinazioni incongrue.

- Le attività previste dai piani di gestione.

(P) Sono vietate:

- La circolazione e la sosta di veicoli fuori strada e al di fuori delle aree regolamentate
- Le attività estrattive, l'asportazione di materiale litoide e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari
- La discarica, a qualsiasi titolo, di qualsiasi rifiuto, nonché l'accumulo e il deposito anche temporaneo di materiali, fatta eccezione per il deposito temporaneo, finalizzato allo smaltimento, dei residui di sfalcio e potatura; l'Ente di Gestione può autorizzare l'utilizzo esclusivamente di materiali inerti come materiale di consolidamento dei percorsi abilitati, fermo restando il divieto di deposito anche temporaneo
- L'apertura di nuove strade
- L'insediamento di nuove attività industriali o artigianali o l'ampliamento di quelle esistenti; per queste ultime, se ritenute incompatibili, si esprimerà di volta in volta l'Ente di gestione del Parco in sede di nulla-osta o di parere di conformità, con opportune motivazioni.
- Lo spandimento organico dei liquami di origine zootecnica salve le eccezioni di cui alle presenti norme
- L'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica
- Qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e flora spontanea
- Il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza, antincendio e sanità da parte dei velivoli a ciò adibiti

Art. 24 – Sottozone C.

1. Le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone:

C.AGR = aree agricole

C.BOS = ambiti di progetto del Bosco Eliceo

C.DOL= bacini di acqua dolce con connotazioni turistico-creative

(D) Le aree incluse nelle sottozone C sono indicate come prioritarie per l'erogazione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire. Le sottozone C sono suddivise in ambiti, disciplinati dalle presenti norme.

2. **(D)** Le sottozone **C.AGR** sono zone di tutela a vocazione agricola, individuate dalla cartografia di Piano, nelle quali è compatibile, ove previsto dalle norme dei relativi ambiti, l'insediamento, previo nullaosta dell'Ente di Gestione, di attività agrituristiche o ricreative, con il necessario adeguamento degli impianti, e la adozione di accorgimenti funzionali al risparmio energetico, con l'esclusione della realizzazione di nuove volumetrie, di insediamenti fotovoltaici a terra eccedenti i limiti di cui alla lettera B) punto 5) della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 6 dicembre 2010, n. 28, di torri, tralicci e comunque di qualsiasi manufatto che, a giudizio dell'Ente di Gestione, sia incompatibile con le finalità del Parco. Sono favorite azioni di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali, nonché la riqualificazione ecologica complessiva da

ottenersi attraverso la esecuzione di interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica.

3. Nelle sottozone C.AGR, sono ulteriormente perimetrati ambiti:

C.AGR.a: Ambiti agricoli di interesse archeologico

C.AGR.b : Ambiti agricoli di bonifica recente

C.AGR.b1: Ambiti agricoli in prossimità dell'arenile

C.AGR.c: Ambiti agricoli interessati da processi di rinaturalizzazione

C.AGR.d: Ambiti agricoli periurbani

C.AGR.e: Ambiti agricoli di fitodepurazione e riequilibrio idrico

4. **(D)** In tutti gli ambiti di cui al comma precedente è consentita la prosecuzione delle attività agricole e zootecniche non intensive, secondo gli indirizzi generali delle presenti norme e le prescrizioni relative alle singole sottozone o ambiti come disciplinati dal Regolamento. Sono consentite le attività di agriturismo e turismo rurale, con le limitazioni dettate dalla disciplina degli ambiti.

5. **(D)** Negli ambiti **C.AGR.a** sono consentite le attività di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 23, nel rispetto dei vincoli esistenti: gli strumenti urbanistici dettano disposizioni finalizzate alla disciplina delle attività compatibili, in correlazione con la particolare natura delle aree e per la manutenzione degli impianti, nel rispetto del carattere archeologico dell'area e per la conversione dei volumi esistenti, senza aumento, a finalità compatibili con la destinazione di zona.

6. **(P)** Nelle zone **C.AGR.b** sono consentite le attività agricole e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ad esse funzionali. Non sono consentiti la realizzazione di nuovi manufatti, l'aumento di volume e il mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

6bis **(P)** Le disposizioni di cui al comma precedente non sono applicabili alla sottozona C.AGR.b1 in località Lido delle Nazioni; per quest'ultima valgono le prescrizioni e direttive stabilite dall'art. 15 del PTPR vigente.

7. **(D)** Gli ambiti **C.AGR.c** sono zone agricole interessate da processi di rinaturalizzazione anche mediante riallagamento, permanente o temporaneo, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, in relazione ad esigenze idriche, di bonifica o di rinaturalizzazione, prevalenti negli ambiti in questione. **(P)** Sono esclusi interventi di nuova edificazione: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti esistenti.

8. **(D)** Gli ambiti **C.AGR.d** sono aree agricole periurbane, compatibili con l'esercizio di attività ricettive leggere di tipo agriturismo o rurale e di accoglienza, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, i cui volumi di riferimento siano collocati per la più parte in aree esterne all'ambito, fermo restando il basso impatto ambientale e il rispetto delle tipologie tradizionali coerenti con le finalità dell'ambito, sia dal punto di vista tipologico e delle destinazioni, che dal punto di vista architettonico: la perimetrazione individua le aree di riferimento, soggette a intervento unitario convenzionato. **(P)** Essenziale per le finalità dell'ambito, è il mantenimento delle connettività ecologica e del corridoio di collegamento anche visivo libero con le contigue aree C.BOS e B.SMT, sgombro sul fronte con la strada statale Romea.

9. **(D)** Le zone **C.AGR.e** sono zone agricole marginali destinate a scopi di fitodepurazione e al riallagamento, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici che individuano le opportune discipline anche al fine della delocalizzazione degli insediamenti esistenti, disciplinando eventuali perequazioni o compensazioni.
10. **(D)** La sottozona **C.BOS** individua le aree riservate alla realizzazione del progetto di ricostruzione del “Bosco Eliceo” e del correlativo ambiente boschivo e di tutela naturalistica, che costituisce finalità primaria del Piano di Stazione.
Anche se zone di tutela assoluta, esse vengono inserite nelle zone C in quanto, pur essendo aree nelle quali prevale l’aspetto di tutela e ricostruttivo del “Bosco Eliceo”, possono partecipare, ospitando attività compatibili e non volumi, alle iniziative di sviluppo consentite nelle Aree Contigue ad esse connesse secondo la specifica disciplina dettata allo scopo.
- 10 bis. **(P)** Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti unitari di intervento che interessino le zone di cui al comma 10. precedente, dovranno in ogni caso garantire, anche con la messa a disposizione a titolo gratuito di aree da vincolare permanentemente e con la presentazione di idonee fideiussioni, la realizzazione di una fascia boscata senza soluzione di continuità e per una larghezza comunque mai inferiore ai 150 metri lineari. **(D)** Il Regolamento del Parco detta ulteriori specifiche disposizioni finalizzate alla tutela della fauna protetta e della fauna minore.
- 10 ter. **(P)** Sono vietati tutti i nuovi insediamenti e qualsiasi intervento eccedente la manutenzione ordinaria degli edifici esistenti al 20 dicembre 2012, data di adozione delle presenti Nda. E’ altresì vietata la realizzazione di nuovi impianti per la trasmissione dei segnali radio-televisivi nonché la realizzazione di nuove linee elettriche aeree: gli impianti e le linee elettriche aeree esistenti dovranno essere delocalizzati, in ottemperanza a idonee disposizioni degli strumenti urbanistici, o soggetti ad opportuni interventi di mitigazione, quali, ad esempio, l’interramento.
11. **(D)** Le sottozone **C.DOL** sono zone, indicate nelle planimetrie di piano, comprensive di bacini d’acqua dolce compatibili con lo svolgimento di attività turistico-ricettiva. In tali aree è consentito l’esercizio delle attività ricreative e sportive compatibili con le generali esigenze di tutela delle zone C, secondo modalità indicate dal Regolamento e dagli strumenti urbanistici. La realizzazione di nuovi volumi è strettamente limitata alle esigenze di servizio. L’uso di imbarcazioni a motore è limitato allo svolgimento di funzioni di emergenza e soccorso. Gli strumenti urbanistici dettano disposizioni per la delocalizzazione di attività incompatibili.

Art. 25 – Zone D, territorio urbanizzato e urbanizzabile.

1. Le zone D individuano il territorio urbanizzato e urbanizzabile all’interno del territorio del Parco, che gli strumenti urbanistici disciplineranno in conformità al Capo A III dell’allegato alla L.R. n. 20/2000 e alle disposizioni della presenti norme. **(P)** La disciplina delle zone D, ad opera degli strumenti urbanistici, dovrà in ogni caso conformarsi alle esigenze di tutela delle aree contermini, tenendone adeguatamente conto nella considerazione che le azioni antropizzanti sviluppano effetti rilevanti anche nelle zone d’intorno.
2. Le zone D sono articolate in sottozone:

- D.SGP: aree urbanizzate e urbanizzabili di S. Giuseppe
 - D.COL.a e D.COL.b: aree urbanizzate e urbanizzabili della Collinara
 - D.COM: aree urbanizzate ed urbanizzabili di Comacchio
 - D.CST: aree del centro storico di Comacchio
 - D.FLU: aree urbanizzate vocate ai servizi della fruizione delle acque interne.
3. **(P)** Le aree incluse nelle zone **D.SGP** devono essere disciplinate, dagli strumenti urbanistici, nella non derogabile considerazione che esse devono essere necessariamente raccordate con le zone d'intorno e con le zone boscate: le dotazioni di verde devono essere dunque aree contigue alle predette zone e non saranno comunque monetizzabili.
 4. **(D)** Le aree incluse nella zona **D.COL.a** sono destinate ad ospitare servizi di livello superiore: gli strumenti urbanistici dettano disposizioni finalizzate alla mitigazione degli effetti del traffico, diretto e indotto, sulle zone contermini, alla disciplina delle tipologie edilizie e dei volumi ammissibili che sia compatibile con le esigenze del Parco.
 5. **(D)** Le aree incluse in zone **D.COL.b**, sono aree già definite urbanizzabili dagli strumenti urbanistici vigenti, per le quali non è tuttavia compatibile la destinazione artigianale – industriale. Le aree D.COL.b costituiscono comparto unitario convenzionato con le contigue aree C.AGR.d, e sono vocate ad ospitare, anche se non in via necessariamente esclusiva, i volumi al servizio delle attività consentite nelle predette zone C.AGR.d, nell'ambito di un progetto unitario convenzionato secondo la disciplina che sarà dettata dagli strumenti urbanistici nel rispetto delle finalità del presente Piano. Fermo restando il rispetto delle finalità essenziali dettate dalle discipline delle zone C.AGR.d, il progetto unitario potrà valutare, in mancanza documentata di alternative a ciò utili e comunque previo parere vincolante dell'Ente di Gestione, la possibilità di inserire anche in zone C.AGR.d nuovi volumi coerenti con la finalità del comparto.
 6. **(P)** Le zone **D.COM** trovano disciplina nel RUE e così come le zone **D.CST**, nella considerazione della peculiarità unica dell'abitato di Comacchio, dalla necessità assoluta di conservare la visuale libera sui canali, la sua caratteristica irrinunciabile di "Città sull'Acqua", con tipologie edilizie assolutamente rispettose dei canoni tradizionali e della visione del particolare e dell'insieme e, in particolare, del mantenimento dell'aspetto di "insularità" dell'abitato di Comacchio rispetto all'intorno vallivo anche se oggi bonificato.
 7. **(D)** Nelle zone **D.FLU** gli strumenti urbanistici, nel rispetto delle esigenze generali e degli obiettivi del Piano di Stazione, consentono l'insediamento di servizi alla navigazione interna compresa la piccola cantieristica limitatamente alle imbarcazioni ad uso turistico e diportistico, servizi al trasporto delle persone, servizi ricettivi turistici, piccole attività commerciali, strutture di servizio fieristico-congressuale e strutture per la accessibilità da ovest al centro storico: sono particolarmente considerate e imposte misure di mitigazione degli effetti indotti, quali impermeabilizzazione delle aree, invasività antropica e acustica. **(P)** Nuovi volumi oltre a quelli recuperati da demolizioni sono ammessi, previo parere dell'Ente di Gestione, in stretta correlazione ai servizi insediabili.

Art. 26 – Aree contigue (AC)

1. Le aree contigue comprendono aree agricole, aree a consistente e diffusa presenza antropica, nonché arre della rete di acque interne e ad esse connesse; esse costituiscono l'ambito di

applicazione degli indirizzi che il presente Piano fornisce per completare l'azione di tutela e valorizzazione incentrata sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. **(I)** Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli della pesca tradizionale, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica; a tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non con tali caratteristiche, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.
3. **(P)** Nelle zone AC sono vietati:
 - la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione dell'attività venatoria e dell'attività alieutica così come disciplinate dagli appositi Regolamenti dell'Ente di Gestione del Parco, dove non diversamente previsto per ambiti particolari, esercitate secondo la disciplina stabilita dal Regolamento;
 - il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone AC.AGR;
 - l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 4.
4. **(D)** In tutte le zone AC sono consentiti:
 - attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica, ecc.);
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
 - attività ; direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
 - attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
 - attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
 - l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
 - la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e secondo quanto previsto per le singole sottozone;
 - interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e, limitatamente alle sottozone AC.AGR, di ampliamento e nuova costruzione per le esigenze delle aziende agricole, fatto salvo quanto specificato ai commi successivi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 delle presenti Norme.

Art. 27 – Sottozone AC.

1. Le zone AC sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:
AC.AGR.a - aree agricole di vecchio impianto;
AC.AGR.b - aree agricole di bonifica più recente;
AC.AGR.b1 – aree agricole di bonifica recente utilizzabili per il riequilibrio idraulico;
AC.AGR.c - aree agricole di costa con connotazioni turistico-ricreative;
AC.AGR.c1 – aree agricole comprese nell’area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale “Le Valli”;
AC.MAR – spiaggia emersa e sommersa;
AC.FLU – aree di acque interne e ad essa connesse.
AC.TEC – dotazioni tecnologiche territoriali.
La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000.
2. **(D)** Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l’assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.
3. La sottozona **AC.AGR.a** comprende: le aree agricole di più vecchio impianto insistenti sul sistema dunoso costiero, a nord e a sud dell’abitato di S.Giuseppe e le aree periurbane dello stesso abitato classificate a vario titolo urbanizzabili dal vigente PRG/C.
(P) In tali aree, oltre a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 26, è vietata la coltivazione delle aree confinanti con ambiti boscati, per una fascia di almeno 5 metri dal limite del bosco; il Regolamento stabilirà i termini del dovuto indennizzo e le modalità di gestione di tali "fasce di rispetto". **(P)** La pianificazione comunale, in sede di applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dovrà individuare ed opportunamente normare gli elementi distintivi del paesaggio locale, valorizzarne le permanenze. Sono favorite le azioni di ripristino agro-ambientale, in particolare se volte all’incremento delle alberature e delle siepi, e all’impianto di colture intercalari per il mantenimento delle coperture vegetali. Per le aree attualmente classificate urbanizzabili dal PRG/C vigente, la pianificazione comunale dovrà:
 - tutelare adeguatamente i filari alberati in fregio alle strade e quelli ancora presenti nelle zone coltivate;
 - rivalutare la opportunità del mantenimento delle previsioni per nuove strutture ricettive turistiche, anche in relazione alle vicine sottozone AC.AGR.c;
 - definire il dimensionamento delle necessità di edilizia abitativa permanente privilegiando l’uso delle aree libere all’interno dell’edificato, la sua riqualificazione paesaggistica complessiva e/o il compattamento dei suoi margini attuali;
 - definire le prestazioni assegnate ai nuovi interventi in termini di concorso diretto al miglioramento della qualità paesaggistica delle aree di transizione tra il nuovo margine urbano e le zone agricole periurbane, con particolare attenzione a quelle poste lungo l’asse della Statale 309 “Romea”.
4. La sottozona **AC.AGR.b** comprende aree agricole di recente e recentissima bonifica caratterizzate dalla pressoché totale assenza di edilizia sparsa, corrispondenti alla parte

settentrionale delle Valli Basse di S.Giuseppe, alla parti meridionali delle ex Valli Isola e Valle Ponti e all'intera ex Valle Pega.

(D) La pianificazione locale dovrà favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti e la tutela e ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi residui, delle zone umide e vallive, delle piantate a filare e delle altre tipologie boscate autoctone.

(D) Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, la pianificazione comunale generale dovrà emanare norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

Per la rete dei canali di bonifica, sia principali che secondari, dovrà essere favorita la progressiva deartificializzazione secondo i principi progettuali della Delibera G.R. Regione Emilia-Romagna n°246 del 06/03/2012 "Approvazione linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna".

(D) Nell'area classificata **AC.AGR. b/1**, compresa tra il canale Guagnino e il Canale di Gronda, potranno essere previste azioni di progressiva dismissione della bonifica e, in ogni caso, un utilizzo come cassa di espansione delle criticità idrauliche del sistema costiero dei Lidi Nord, previa stipula di apposite convenzioni che regolino le modalità di indennizzo dei conduttori agricoli presenti. Dovranno essere favorite le azioni di ricostruzione ambientale, in particolare se finalizzate alla ricostituzione di forme di collegamento paesaggistico ed ecologico.

(P) Nelle aree di Valle Pega individuate nel PTCP quali "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" e "Aree di concentrazione di materiali archeologici", la ordinaria utilizzazione agricola del suolo che comporti scavi e/o arature dei terreni a profondità superiore ai 50 centimetri, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

5. **(D)** La sottozona **AC.AGR.c** comprende aree agricole di costa, localizzate prevalentemente ad ovest della Strada Acciaioli tra S.Giuseppe a nord e Portogaribaldi a sud. Tali zone sono destinate ad ospitare strutture ricettive, di tipo e con modalità di gestione innovative, tali da qualificare l'offerta turistica della costa marcandone le caratteristiche di valorizzazione della qualità ambientale dei luoghi e quelle di sostenibilità della nuova impresa turistica, in attuazione degli indirizzi di sviluppo del Parco e a supporto della progressiva riduzione del carico insediativo nelle aree a diretto contatto con l'arenile.
6. **(D)** In tali aree è consentita la realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento, la ristrutturazione e la riorganizzazione delle strutture dedicate alla ricettività turistica, alla ristorazione ed agli altri servizi turistici, nel rispetto delle seguenti direttive:
 - le caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno essere precisate in modo tale da garantire il corretto inserimento paesistico dei manufatti;
 - le tecniche di progettazione ed i materiali di costruzione dovranno garantire il rispetto dei migliori standard di prestazione energetica dei manufatti e degli impianti;
 - l'altezza degli edifici dovrà essere coerente con le tipologie ricorrenti nell'area territoriale di riferimento, ovvero con le forme edilizie tipiche della Unità di Paesaggio in cui l'area è inserita, fermo restando l'obbligo di

contenere l'altezza dei fabbricati e degli impianti esterni "sotto chioma" rispetto alle zone boscate limitrofe;

- dovranno essere utilizzate tecniche costruttive e scelte organizzative degli spazi idonee a garantire il mantenimento, e preferibilmente l'incremento, della permeabilità delle aree interessate al livello esistente prima della attuazione degli interventi di cui al presente comma;
- dovranno essere salvaguardate le connessioni ecosistemiche eventualmente interessanti le aree oggetto degli interventi di cui al presente comma.

7. **(P)** Le realizzazioni di cui al comma precedente sono da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di progettazione unitaria definita al precedente art. 20, comma 2, delle presenti Nda secondo le perimetrazioni effettuate nelle tavole del gruppo P2, allegate al presente Piano. Le progettazioni di cui sopra, garantite da idonee fideiussioni e approvate dai Comuni competenti per territorio previo nulla osta obbligatorio dell'Ente di gestione del Parco, rilasciato ai sensi e con le procedure di cui al precedente articolo 8, sesto comma, delle presenti Norme, conferiscono gli indici di zona e gli altri parametri edilizi ed urbanistici all'area interessata dal progetto. **(P)** La cessazione dell'uso totale o parziale degli immobili e relative pertinenze per le attività previste al presente comma, comporta il venir meno dei relativi indici di zona e parametri edilizi ed urbanistici, oltre che l'obbligo della rimessa in pristino delle aree ed immobili con riferimento alla situazione antecedente la realizzazione dell'intervento autorizzato. ~~(D)~~ **(P)** In queste aree la pianificazione del Comune di Comacchio dovrà limitare i nuovi insediamenti lungo l'asse stradale della SS. 309 "Romea", favorendo l'accorpamento in punti qualificati delle attività commerciali e produttive e creando le condizioni per un miglioramento della qualità paesistica della strada medesima. La progettazione degli interventi sulla viabilità da parte degli Enti gestori dovrà essere improntata ai medesimi indirizzi e favorire la realizzazione di itinerari ciclabili in sede protetta a completamento delle funzioni di trasporto della rete stradale interna.

7bis. **(P)** Nella sottozona **AC.AGR.c1**, relativa alle residue aree agricole comprese nel perimetro dell'area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Le Valli" così come definita in sede di approvazione del POIC, la pianificazione del Comune di Comacchio potrà prevedere l'insediamento di nuove attività commerciali e di servizio unicamente tramite l'utilizzo delle volumetrie già costruite alla data di adozione delle presenti Nda, dando priorità al trasferimento di insediamenti esistenti lungo l'asse stradale della SS. 309 "Romea" per favorire il miglioramento della qualità paesistica della strada medesima.

8. **(P)** Nelle aree di cui al precedente comma 5 di questo articolo, è vietata la realizzazione, con qualsiasi modalità compreso il cambio d'uso di immobili, di strutture ricettive riconducibili alla tipologia:

- delle "residenze turistico-alberghiere" di cui all'art. 5, secondo comma, della L.R. 28 luglio 2004, n. 16;
- delle "case ed appartamenti per vacanza", di cui all'art. 11 della citata L.R. 16/2004;
- degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui all'art. 12 della citata L.R. 16/2004.

9. Le zone **AC.MAR.** sono aree marine con retrostante area terrestre, individuate dalla cartografia di Piano, soggette a specifica tutela, in relazione alle significative esigenze che la caratterizzano o che comunque consigliano misure di deartificializzazione e ricostruzione del corridoio eco sistemico della battigia. Le sottozone perimetrare, marine o terrestri sono aerali unitari: la finalità prioritaria è la scrupolosa osservanza dell'ambiente, nonché l'assoluta tutela dall'inquinamento anche acustico, allo scopo di favorire e conservare gli insediamenti e le incursioni già ampiamente segnalate di tartarughe marine (Carretta-Carretta). In questa sottozona:

È vietata la pesca e la molluschicoltura

È vietata la pulizia delle spiagge dal 1 ottobre al 30 maggio

È vietato il transito di imbarcazioni a velocità superiore a 3 nodi.

E' vietata qualsiasi forma di inquinamento, anche acustico, con ciò intendendo non solo le forme di inquinamento disciplinate dalle norme di settore, ma anche quelle che, seppure normalmente ammesse, possono essere incompatibili con la finalità delle sottozone: il regolamento detta cautele particolari a tal fine.

È vietato in assoluto il transito veicolare al di fuori dei percorsi regolamentati.

(D) Attività di studio, ricerca e monitoraggio sono autorizzati dall'Ente di Gestione. Sono favorite le attività formative rivolte alle categorie professionali della pesca. Le aree ricomprese nelle sottozone saranno opportunamente segnalate con idonea segnaletica, anche esplicativa della finalità e dei vincoli imposti.

(P) Nella parte di battigia non potranno essere previste nuove strutture per la balneazione, dovrà essere favorita la conservazione di eventuali relitti di elementi naturali e la riduzione delle superfici coperte da manufatti precari, nonché perseguita la riduzione delle superfici impermeabilizzate.

10. Le zone **AC.FLU.** sono composte prevalentemente dal Canale Navigabile e dai canali adduttori alle Valli di Comacchio ed alla Salina, unitamente ad aree agricole o antropizzate degradate a diretto contatto con il Canale Navigabile. **(D)** Tali zone sono destinate prevalentemente alla ordinata gestione della navigazione commerciale e diportistica, ai servizi ed alle attività turistiche connesse alla navigazione nel rispetto delle norme di sicurezza e di attenzione necessarie ad evitare danni all'ambiente naturale in caso di incidente. Le attività esistenti al 20 dicembre 2012, data di adozione delle presenti NDA possono continuare la attività e completare gli eventuali interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento funzionale. La previsione di ulteriori aree destinate agli usi consentiti dal presente comma, può essere effettuata solo con il nuovo PSC. La esecuzione delle opere pubbliche per la regimazione delle acque, per la tutela delle stesse e quelle per le dotazioni di cui agli artt. A-22 ed A-25 della LR 20/2000 e smi. sono sempre consentite.

(P) Nel tratto di Canale navigabile interessato dall'attraversamento futuro della SGC/E55, il progetto di tale strada dovrà applicare gli interventi di compatibilità e mitigazione necessari, secondo le linee guida previste nell'Allegato 6.1. parte integrante delle Norme per la Tutela Paesistica del vigente PTCP per la Provincia di Ferrara, nonché realizzare interventi di rinaturalizzazione della parte di territorio agricolo più prossimo alle sponde del Canale, finalizzate all'ampliamento della zona C di parco più prossima.

10 bis **(P)** Nelle zone **AC.FLU.** costituite da bacini vallivi relitti in territorio del Comune di Ostellato (cd. "Vallette") da specchi d'acqua comunque confinati e dalle aree agricole marginali funzionalmente connesse ad essi e sono vietati:

- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;
- c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.

Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
 - b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;
 - c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24 , in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
 - d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di miticoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
 - e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.
11. **(D)** Nell'ambito individuato come **AC.FLU.a** corrispondente alle vasche di decantazione dell'ex zuccherificio di Comacchio, sono da favorirsi gli interventi di rinaturalizzazione e di ampliamento delle superfici ad acqua, a supporto del corridoio ambientale formato dai due corsi del Navigabile e del Circondariale e dei relitti boscati in fregio all'argine sinistro del Navigabile. **(D)** Nell'ambito individuato con la stessa sigla, corrispondente al tracciato del Canale delle Vene, sia ancora attivo che interrato, la pianificazione comunale generale ed attuativa dovrà prevedere la ricostruzione di un corridoio acqueo senza interruzione, anche a supporto della qualità paesaggistica del contesto occidentale del Lido degli Estensi e, in ogni caso, in grado di realizzare una connessione eco-sitemica efficace tra il Porto canale ed il canale Logonovo.
12. **(P)** Nell'ambito individuato come **AC.FLU.b** corrispondente alle zone urbanizzate degradate a ridosso del ponte della ss. Romea, tra Valle Molino e Valle Capre, dovranno essere attuate azioni di rimozione delle strutture incongrue e di rigorosa regolamentazione di quelle ritenute compatibili con le funzioni di tutela del Parco, in particolare se utili alla fruizione delle rete delle acque interne. Gli strumenti di pianificazione comunali, generali, attuativi e

regolamentari non potranno in alcun caso prevedere ampliamenti o potenziamenti di ricettività ed operatività di queste ultime strutture. **(D)** Nell'ambito **AC.FLU.b** corrispondente alle zone urbanizzate degradate della parte settentrionale dell'ex-Valle Capre, la pianificazione comunale dovrà favorire la delocalizzazione delle attività produttive residue, operanti alla data di adozione delle presenti norme, anche attraverso incentivi che consentano un recupero dell'area a fini connessi alla frequentazione delle vie d'acqua.

13. **(D)** Nell'ambito individuato come **AC.TEC** corrispondente alle aree di pertinenza del cimitero di Comacchio e dell'impianto comunale di depurazione dei reflui, si applicano le disposizioni di cui al PRG Comunale. Modifiche agli usi esistenti in tale ambito e/o l'aggiunta di nuovi impianti tecnologici anche se relativi agli usi esistenti, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente sottoposti al parere di conformità di cui all'art.8, comma 1, di queste NdA.

Capo III - Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

Art. 28 – Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2 , lettera c) della L.R. 6/2005 e s.m., le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III e all'elaborato P4 di Piano.
2. Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco il presente Capo III individua:
 - un insieme di edifici, o parti di edifici, e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita dello stesso (art. 28);
 - un insieme di aree aperte e itinerari destinati alla fruizione di un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere; sono articolate in: sentieri natura, finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del Parco; percorsi cicloturistici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro, ecc.); parcheggi, in appoggio alla fruizione generale della Stazione del Parco; accosti nautici; porti; aviosuperfici (art. 29);
 - un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 30).

Art. 29 - Strutture del Parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato P4 in scala 1:25.000, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del Parco, il quale potrà porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla loro ubicazione in zona di Parco o di aree contigue.
2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediare le funzioni previste avverrà tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme

previste dagli strumenti urbanistici comunali. Soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'Ente di Gestione, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa. Ogni area da recuperare è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento potranno essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

3. Le strutture del Parco previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:

S1 Ex Azienda Valli di Comacchio (sede del Parco)

S2 Bettolino di Foce

S3 Stazione di pesca Foce

S4 Saline

S5 S.Maria in Padovetere

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni e gli obiettivi degli eventuali progetti di intervento:

S1 Ex Azienda Valli Comunali di Comacchio

Sede del Parco e Centro visita della Stazione (già attivo); Centro di documentazione per il cineturismo (già attivo); Centro di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Parco (Manifattura dei marinati; Sala Fuochi. Già attivo). Parte del complesso ex-AVC ancora da recuperare per ampliare offerta di servizi e prodotti (Sala Aceti; ex-Friggitoria e spazi annessi; falegnameria; spazi cortilivi su Loggiato Cappuccini)

S2 Bettolino di Foce

Rifugio di Valle con servizi di ristorazione; punto di appoggio per le escursioni nelle Valli di Comacchio (già attivo).

S3 Casa di vigilanza della Stazione di pesca Foce.

Punto di sorveglianza delle Valli pubbliche affidate al Parco e punto di appoggio logistico per visite legate ad attività di ricerca nel bacino vallivo (già attivo).

S4 Saline.

Centro di informazione ed orientamento dei flussi di visitatori per l'accesso alla Salina di Comacchio dal lato di Valle Fattibello (già attivo).

S5 S.Maria in Padovetere.

La indicazione come struttura del Parco dell'unico sito archeologico (proprietà del Ministero dei Beni Culturali) potenzialmente visitabile ad oggi in Valle Pega, intende segnare la volontà di progettare un sistema di fruizione e conoscenza del vastissimo patrimonio archeologico che caratterizza il sito di Comacchio e che è stato determinante nella decisione che ha portato alla perimetrazione di legge della Stazione Centro Storico. (non attivo).

5. Punti informativi del Parco.

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizioni esistenti nell'area. Non hanno quindi funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti che possono insorgere sia all'escursionista, sia al turista ricreativo durante una escursione o un soggiorno nel parco.

I servizi che vengono forniti sono diversi: indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di gadgets del Parco, informazioni generali circa le opportunità di fruizione dell'area.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali, dove non sono presenti strutture del parco, e non richiede la creazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, ecc.) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informativo viene segnalato dal parco con una insegna esterna riconoscibile al visitatore.

Art. 30 - Aree e percorsi attrezzati per la fruizione

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la pubblica fruizione del parco, riportate anche negli elaborati di Piano P4, distinguendoli in:
 - Sentieri natura
 - Percorsi cicloturistici
 - Aree di sosta
 - Parcheggi
 - Accosti nautici

2. Sentieri natura (N)

Vengono individuati ~~sei~~ **tre** percorsi, tutti esistenti o in corso di realizzazione, ma da adeguare e attrezzare, finalizzati alla fruizione tematica ed approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione. L'accesso ai sentieri è regolamentato.

N1 Dune del Vascello

N2 Dune di S.Giuseppe o della Puia

N3 Valletta di Ostellato

3. Percorsi cicloturistici di accesso e collegamento esistenti (PC) e di progetto (*PC)

*PC1 Litoranea

*PC2 Urbana

P C3 Valli e Salina

*PC4 Mezzano

PC5 Marozzo

In fase di progettazione esecutiva il tracciato delle piste ciclabili di progetto, potrà subire modifiche rispetto al tracciato indicato in cartografia, qualora motivato da verifiche di fattibilità che ne attestino un minore impatto e una migliore rispondenza ai criteri di razionale utilizzazione di tracciati già esistenti e di sicurezza dei fruitori.

4. Aree di sosta (R).

Sono aree attrezzate per la sosta dei visitatori, per l'osservazione, o per lo svolgimento di attività didattiche e informative; sono localizzate in punti panoramici e/o fortemente relazionate al sistema dei sentieri e dei percorsi di fruizione della Stazione del Parco. La loro realizzazione può comprendere, in relazione allo stato dei luoghi:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi sulla vegetazione;
- il posizionamento di pannelli informativi, di panche e tavoli, ecc.;
- la realizzazione di strutture schermate o di torrette per l'osservazione.

Le aree di sosta, attrezzate o da attrezzare, individuate nell'elaborato P4 di Piano sono:

R1 Area di sosta panoramica Fattibello.

Nella realizzazione dei Sentieri natura e cicloturistici possono essere previsti punti di sosta e osservazione nel rispetto delle caratteristiche e dello stato dei luoghi.

5. Parcheggi pubblici (P)

La quantità dei parcheggi già presenti sul territorio è sufficiente a rispondere alle esigenze di fruizione legate alle strutture e ai percorsi del Parco. Tuttavia si ritiene opportuno individuare in sede di Piano i seguenti parcheggi pubblici, strettamente connessi al sistema della fruizione del Parco, prevalentemente come scambiatori strada-vie d'acqua interne:

P1 – Ex zuccherificio

P2 – Centro Storico, via dello Squero (Valle Fattibello)

P3 - Bettolino di Foce

P4 - Conca di Valle Lepri

6. Accosti nautici (A)

Gli accosti nautici esistenti, individuati nell'elaborato P4 di Piano, sono:

A1 - Comacchio, Darsena dei Cappuccini

A1.a - Comacchio, via Spina

A2 - Comacchio, via dello Squero

A3 - Bettolino di Foce

A4 - Lido Estensi, ex-ENAOLI

Art. 31 – Viabilità

1. Il sistema della accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.
Si distinguono: una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.
2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco è costituita dalle strade statali, provinciali e comunali di grande comunicazione.

Art. 32 – Direttive, indirizzi e prescrizioni per l'accessibilità e la fruizione

1. **(I)** I percorsi veicolari di penetrazione e distribuzione dovranno essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo le indicazioni contenute nel Piano di Stazione medesimo, e dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazione di essenze arboree ed arbustive - autoctone - a idonea distanza dal ciglio stradale.
(D) La realizzazione di piste non veicolari dovrà avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla sede viaria.
(D) Lungo tutti i tratti dei percorsi oggetto del presente comma che attraversino aree di Parco o siano loro limitrofi, dovrà essere posto a cura delle Autorità competenti apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, questi ultimi preferibilmente non superiori ai 60 km/h.
2. **(P)** Nelle zone B e C del Parco è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati. I Comuni di Comacchio ed Ostellato provvederanno ad emettere specifiche disposizioni per le zone di aree contigue volte alla limitazione dell'uso dei veicoli fuori dalla viabilità ordinaria, comunque nel pieno rispetto delle necessità operative, fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti, delle attività agricole e delle altre attività produttive operanti nella Stazione.
3. **(D)** I percorsi pedonali, cicloturistici e misti indicati nelle tavole di Piano, devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; nel caso in cui il percorso pedonale, cicloturistico e misto utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai ml. 3,50, dovranno essere previsti idonei spazi in cui ciclisti, pedoni e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive.
(P) In adiacenza ai percorsi di cui al presente comma, le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati.
3. **(P)**La viabilità, i parcheggi, le aree di sosta e di servizio, i percorsi non veicolari, dovranno essere realizzati con materiali a basso impatto ambientale, come:
 - pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;
 - lastricati permeabili;
 - mattonate e pavimentazione in laterizio non cementato o calcinato;
 - stabilizzato;
 - pedane e passerelle in legno non trattato.
5. **(P)**Le strutture di recinzione e di delimitazione dovranno essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l'uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti alla vegetazione autoctona. Per le aree di Parco, l'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra elencati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'Ente Parco.
6. **(P)** La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci non possono essere effettuati nei periodi di nidificazione, fatte salve circostanze particolari.
7. **(D)** La direttrice stradale S.S. 309 "Romea", costituisce la struttura fondamentale del sistema di accessibilità alle aree della Stazione e ne rappresenta la prima immagine agli occhi dei

visitatori. A tal fine il corridoio territoriale pertinente l'asso viario dovrà essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione da indicarsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione strutturale ed operativa Comunali, nonché nei relativi RUE, e da concordare con l'Ente gestore della infrastruttura, anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica.

Tali interventi dovranno prevedere la riduzione al minimo della apertura di nuovi accessi diretti sulla SS.309, il divieto di deposito di materiali per la lavorazione industriale all'esterno delle aree degli stabilimenti esistenti, l'adozione di misure di mitigazione dell'impatto visivo per tutte le attività produttive e per gli immobili che ne mostrino necessità, una diversa sistemazione della segnaletica su pali ove ammissibile, nonché la diversa organizzazione delle reti aeree telefoniche e di trasporto dell'energia.

8. **(P)** In tutto il territorio di Stazione la predisposizione ex novo o la risistemazione di aree di sosta, eco piazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, piste ciclabili, marciapiedi, barriere antirumore dovrà ottenere il nulla osta dell'Ente Parco.
9. **(P)** Nel territorio della Stazione non è ammesso l'esercizio del motocross, non è consentito l'attraversamento con mezzi a motore da competizione - compresi quelli nautici - sprovvisti dei regolari dispositivi di abbattimento dei rumori; il sorvolo a bassa quota con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore è vietato in qualsiasi caso.
10. **(P)** L'uso delle vie e degli specchi d'acqua per le attività turistiche, escursionistiche e del tempo libero è soggetto alle limitazioni ed agli indirizzi indicati, per ogni singolo ambito, nei precedenti articoli delle presenti Norme.
11. **(I)** La ordinaria manutenzione e gestione dell'attracco turistico di Valle delle Capre e la realizzazione o l'ampliamento di ormeggi, approdi e pontili fissi o galleggianti lungo i corsi d'acqua interni alla Stazione, purchè permessi dalle norme specifiche di zona e se non in contrasto con leggi regionali e nazionali di settore - sono consentiti purchè realizzati con morfologie tipiche della tradizione locale e con l'uso di materiali compatibili con le caratteristiche fisico-ambientali dei luoghi interessati.
12. **(P)** Tutti i progetti e gli interventi di cui sopra devono essere corredati di una relazione contenente tutti gli elementi necessari per una valutazione di compatibilità ambientale e ottenere il nulla osta dell'Ente parco.
13. **(I)** Il Regolamento del Parco potrà opportunamente individuare e regolamentare la viabilità esistente, nonché ulteriormente specificare modalità di utilizzo e regolamentazione della viabilità ciclabile realizzata da enti locali, previo accordo e nulla osta dell'Ente di gestione del Parco; potrà inoltre precisare più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto degli indirizzi delle presenti Norme. Il Regolamento provvederà ad indicare i tratti della viabilità per i quali richiedere alle autorità competenti la emanazione di provvedimenti atti a limitare la velocità veicolare e i rumori.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Disposizioni per la Pianificazione Comunale.

1. **(D)** Il Documento Conoscitivo del Piano e la documentazione ricognitiva, anche fotografica, del territorio, individuano la presenza di relitti di naturalità che, seppure non estesi a livello di zona, sono di rilevante importanza sia per il loro autonomo valore ambientale e paesistico, sia per l'irrinunciabile ruolo di luoghi di connessione e punti da cui avviare la fondamentale opera di rigenerazione dell'ambiente naturale compromesso, unitamente al ripristino di un corretto uso del suolo e al recupero della indispensabile qualità paesaggistica, al fine di sviluppare nuovi paesaggi di qualità e sedi ambientali suscettibili di arrecare positive influenze all'intorno.
2. **(D)** Gli strumenti urbanistici, nelle aree in questione e nelle altre che vorranno individuare agli stessi fini o a scopi di compensazione e riequilibrio, dettano disposizioni al fine della attuazione delle finalità di cui al primo comma, ove necessario anche tramite misure di compensazione ambientale e di integrazione paesaggistica delle componenti costruite, per ridurre o preferibilmente escludere, o comunque in ogni caso compensare, gli impatti critici delle urbanizzazioni, anche esistenti. **(P)** In tal senso, sarà necessaria la esplicita valutazione delle azioni ritenute idonee in relazione alla opportunità degli interventi, alla loro ~~idoneità~~ e sostenibilità, al perseguimento degli scopi di cui alla presente disposizione, alle finalità generali del Parco, alla applicazione delle azioni ed indirizzi di intervento contenuti nelle "Linee guida" per la integrazione paesaggistica delle componenti costruite in aree periurbane ad alta fruizione turistica, definite nell'ambito del progetto PAYS.MED.URBAN approvato nel febbraio 2009 (vol. 03, sezioni 4.4.2. e 4.4.4.) .
3. **(D)** Nell'ambito delle aree di cui ai commi che precedono sono riconoscibili e dovranno essere oggetto di particolare individuazione e censimento ad opera degli strumenti urbanistici, frammenti di habitat boscati, che sono in quanto tali aree naturali idonee a costituire punti di appoggio per trasferimenti di specie tra ecosistemi, nonché aree di sosta e rifugio, utili al mantenimento della connettività per specie in grado di effettuare movimenti anche attraverso ambienti non idonei. In tali aree si applicano le disposizioni che precedono con particolare e specifica attenzione alla valorizzazione delle caratteristiche prestazionali predette.
4. **(D)** Nell'ambito delle aree di cui ai commi primo e secondo, sono riconoscibili, anche sulla base della cartografia regionale, frammenti di habitat dunali: tali aree dovranno essere oggetto di particolare individuazione e censimento ad opera degli strumenti urbanistici e dovranno costituire la trama principale della Rete Ecologica Locale, ad integrazione della Rete Ecologica Provinciale individuata dal PTCP e delle aree di Parco, secondo modalità da definirsi ad opera del PSC e del RUE. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti : in particolare, gli strumenti urbanistici dettano disposizioni finalizzate al recupero di biopermeabilità, anche all'interno di comparti ricompresi negli articoli 13, 14 e 15 del vigente PTCP oggi adibiti a campeggi o villaggi, tramite disposizioni idonee a favorirne la delocalizzazione nonché a perseguire la riqualificazione funzionale e la rigenerazione paesaggistica delle aree, che persegua tra l'altro il fine della liberazione delle dune da usi incongrui, la eliminazione di superfici impermeabili, l'eliminazione dell'inquinamento, anche acustico e luminoso. **(P)** Qualora confinanti con zone di Parco e Aree Contigue o aree di cui al presente articolo, villaggi e campeggi dovranno dotarsi di un adeguato piano antincendio e, se ricompresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, di un piano per la prevenzione degli allagamenti.

Art. 34 - Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

1. **(I)** Il presente Piano di Stazione individua quali aree e immobili da acquisire in proprietà pubblica, i seguenti:
 - aree marginali coltivate comprese all'interno del perimetro SIC-ZPS "Dune di S.Giuseppe" e nella adiacente zona B.DUN.a, ai fini di una loro rinaturalizzazione destinata alla ricostruzione e potenziamento delle residue dune costiere nella Stazione, previo PdIP;
 - area delle Dune del Vascello, caratterizzata dalla presenza di associazioni vegetazionali di pregio naturalistico per la quale va garantita una rigorosa protezione;
 - tutte le altre aree non pubbliche e/o demaniali classificate in zona B;
 - tutte le strutture, le aree di sosta e le infrastrutture da destinare all'uso pubblico individuate dal presente Piano agli artt. 28 e 29.
2. Gli immobili e le aree di cui al precedente c. 1 sono individuate negli elaborati cartografici di Piano redatti alla scala 1:10.000.

Art. 35 - Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della citata L.R.6/2005, qualora il PTP di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94, la Provincia, sentito l'Ente di gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco.

Art. 36 –Sorveglianza territoriale.

1. L'Ente di Gestione del Parco esercita la funzione di sorveglianza sul territorio di propria competenza mediante proprio personale denominato Guardiaparco, avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'art.12, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2003. I Guardiaparco esercitano le funzioni di cui al presente comma, nei limiti del territorio del Parco e delle proprie competenze di servizio, che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ente di Gestione del Parco potrà avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
3. La sorveglianza territoriale nel Parco spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione vigente.

Art. 37 - Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalla Legge 394/1991 e dalle altre leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente PTP di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/2005, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della medesima L.R.6/2005, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.
2. Competente all'irrogazione della sanzione e alla definizione dei relativi criteri di applicazione è l'Ente di Gestione del Parco. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ALLEGATO I

Habitat naturali e seminaturali e habitat di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130 Estuari

1150 * Lagune costiere

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine (*Cakiletea*)

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose (*Salicornietum venetae*; *Suaedo maritimae-Salicornietum patulae*)

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion*) (*Limonio-Spartinietum maritimae*)

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1410 Pascoli inonati mediterranei (*Juncetalia maritimi*) (*Puccinellio-Juncetum maritimi*; *Juncetum maritimi-acuti*; aggruppamenti a *Carex extensa* e *Juncus gerardi*; *Limonio-*

Puccinellietum festuciformis; *Puccinellio-Aeluropetum littoralis*; *Suaedo-Bassietum hirsutae*; *Salsolietum soadae*; *Limonio-Artemisietum coerulescentis*)
 1420 Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche (*Arthrocnemetalia fruticosae*) (*Puccinellio-Sarcocornietum perennis*; *Puccinellio-Sarcocornietum fruticosae*)
 2110 Dune mobili embrionali (*Echinophoro-Elymetum farcti*)
 2120 Dune mobili del cordone litorale con *Ammophila arenaria* (dune bianche) (*Echinophoro-Ammophiletum arundinaceae*)
 2130 * Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) (*Bromo tectorum-Ph leetum arenarii*; *Tortulo-Scabiosetum gramuntietum*)
 2230 Prati dunali con *Malcolmietalia* (*Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae*)
 9340 Lembi di *Quercion ilicis* su dune (*Quercion ilicis*)
 2270 * Foreste dunali di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
 6210 Praterie calcaree semiaride subatlantiche (*Brometalia erecti*)
 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinion-Holoschoenion* (*Holoschoenetalia*; *Eriantho-Schoenetum nigricantis*)
 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (*Salicetum albae*)
 91B0 Frassineti di *Fraxinus angustifolia* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*)
 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)
 9340 Foreste di *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*)

ALLEGATO II

Elenco delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli Allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione

ANIMALI

CiclostomiLampreda di mare *Petromyzon marinus***Pesci**Storione del Naccari *Acipenser naccarii*Storione comune *Acipenser sturio*Storione ladano *Huso huso*
 Cheppia *Alosa fallax*
 Barbo comune *Barbus plebejus*
 Savetta *Chondrostoma soetta*
 Pigo&# 9;*Rutilus pigus*
 Cobite comune *Cobitis taenia*
 Nono *Aphanius fasciatus*

Ghiozzetto di laguna *Knipowitschia panizzae*

Ghiozzetto cinerino *Pomatoschistus canestrini*

Anfibi Tritone crestato *Triturus carnifex* Rospo smeraldino *Bufo viridis* Raganella *Hyla intermedia* Rana agile *Rana dalmatina*

Rettili Testuggine palustre *Emys orbicularis* Testuggine comune *Testudo hermanni*

Ramarro *Lacerta viridis*

Lucertola muraiola *Podarcis muralis*

Lucertola campestre *Podarcis sicula*

Biacco *Coluber viridiflavus*

Colubro liscio *Coronella austriaca*

Saettone *Elaphe longissima*

Natrice tessellata *Natrix tessellata*

Uccelli

N nidificanti W svernanti

Strolaga mezzana *Gavia arctica* W

Strolaga minore *Gavia stellata* W

Tarabuso *Botaurus stellaris* N W

Tarabusino *Ixobrychus minutus* N

Nitticora *Nycticorax nycticorax* N

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* N

Airone bianco maggiore *Egretta alba* W

Garzetta *Egretta garzetta* N W

Airone rosso *Ardea purpurea* N

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Cicogna nera *Ciconia nigra* < /P >

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

Fenicottero *Phoenicopterus ruber*

Volpoca *Tadorna tadorna* N

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* N

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Nibbio bruno *Milvus migrans* N

Falco di palude *Circus aeruginosus* N W

Albanella reale *Circus cyaneus* W

Albanella minore *Circus pygargus* N

Poiana *Buteo buteo* W

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Lodolaio *Falco subbuteo* N

Gheppio *Falco tinnunculus* W

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Schiribilla *Porzana parva*

Voltolino *Porzana porzana*

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* N

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Pernice di mare *Glareola pratincta*

Combattente *Philomachus pugnax*

Pittima minore *Limosa lapponica*

Piro-piro boschereccio *Tringa glareola*

Gabbiano roseo *Larus genei*

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* N

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Fratricello Sterna albifrons N
Sterna comu ne Sterna hirundo N
Beccapesci Sterna sandvicensis
Mignattino piombato Chlidonias hybridus
Mignattino Chlidonias niger
Barbagianni Tyto alba N W
Assiolo Otus scops N
Civetta Athene noctua N W
Allocco Strix aluco N W
Gufo di palude Asio flammeus
Gufo comune Asio otus N W
Succiacapre Caprimulgus europaeus N
Martin pescatore Alcedo atthis N W
Torcicollo Jynx torquilla N
Picchio verde Picus viridis N W
Picchio rosso maggiore Picoides major N W
Calandro Anthus campestris
Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon N W
Averla piccola Lanius collurio N
Averla cinerina Lanius minor N
Ortolano Emberiza hortulana N
Mammiferi *Pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii*
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus
Nottola Nyctalus noctula
Barbastello Barbastella barbastellus
Orecchione meridionale Plecotus austriacus
Moscardino Muscardinus avellanarius
Istrice Hystrix cristata
Puzzola Mustela putorius
PIANTE
Salicornia veneta Salicornia veneta
Ibisco litorale Kostelezkyia pentacarpos

Inoltre, in conformità a quanto descritto all'art. 28, relativo alle strutture del parco, viene introdotto quale parte integrante delle NdA l'"ALLEGATO III - n. 3 Stralci cartografici (CTR) in scala 1:5000."